

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 aprile 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10.

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse. (17R00464) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 11.

Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale. (17R00465) Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 12.

Promozione e tutela dell'attività di panificazione. (17R00466) Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2017, n. 14.

Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale. (17R00441) Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2017, n. 15.

Ordinamento delle organizzazioni turistiche. (17R00442) Pag. 27

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2017, n. 32.

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili. (17R00480) Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2017, n. 206/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali. (17R00483) Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2017, n. 0208/Pres.

Regolamento di modifica al "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (17R00482) Pag. 41



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2017, n. 0210/Pres.

Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (17R00481)..... Pag. 42

REGIONE TOSCANA


LEGGE REGIONALE 8 settembre 2017, n. 50.

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011. (17R00538) Pag. 47

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R, della Regione Toscana (Pubblicata nel B.U. n. 38 del 20.9.2017) concernente «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)». (17R00545)..... Pag.. 59



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 10.

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, anche in conformità alla risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, in materia di spreco di alimenti e di efficienza della catena alimentare, e nel quadro definito dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), promuove:

- a) il recupero e la distribuzione di eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici o di altri beni mobili, a beneficio di persone meno abbienti o comunque di cittadini in grave difficoltà economica; i beni che possono essere oggetto di recupero e distribuzione sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale;
- b) il consumo responsabile come strumento di riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari;
- c) iniziative volte a orientare ed educare i cittadini verso l'acquisto di prodotti farmaceutici adeguati sotto il profilo dei costi, della qualità e delle effettive necessità curative;
- d) iniziative per orientare alla salute alimentare anche gli interventi di solidarietà sociale;
- e) la riduzione della produzione di rifiuti.

2. Per perseguire le finalità previste dal comma 1, la riduzione degli sprechi e la distribuzione delle eccedenze sono promosse, in particolare, mediante la strumentazione prevista dalle leggi provinciali nei settori connessi, con specifico riguardo alle politiche sociali e sanitarie, all'agricoltura, al commercio e alla tutela dell'ambiente. A tal fine, le politiche di settore promuovono, valorizzano

e sostengono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle risorse del volontariato, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, le politiche di settore incentivano la progettualità di rete nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di eccedenze.

3. Le finalità indicate da questo articolo per il recupero e la distribuzione delle eccedenze sono perseguite nel rispetto delle norme statali e provinciali vigenti e delle corrette prassi operative previste in materia di sicurezza alimentare e igienico-sanitaria e per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Soggetti attuatori

1. La Provincia e gli enti locali perseguono le finalità previste dall'art. 1, comma 1, attraverso:

a) le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992);

b) i soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici o di altri beni, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nell'economia solidale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

Art. 3.

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 la Provincia e gli enti locali intervengono per:


a) promuovere il coinvolgimento e il ruolo delle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), nello svolgimento delle attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze tenendo conto dell'esperienza nel settore;

b) incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese volti a perseguire le condizioni organizzative idonee a realizzare le finalità di questa legge;

c) promuovere l'adozione di politiche tariffarie in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti volte ad agevolare comportamenti coerenti con le finalità di questa legge;

d) incentivare, nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva pubblica, l'adozione di pratiche volte a realizzare le finalità di questa legge;

e) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e percorsi educativi svolti secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di volontariato, di tutela della salute, di agricoltura, di cultura e di istruzione, per un consumo responsabile e lo sviluppo di comportamenti solidali e di responsabilità civile funzionali alla riduzione degli sprechi e al recupero e alla distribuzione delle eccedenze;



f) promuovere la costituzione di un sistema unificato di raccolta dei dati sul territorio provinciale, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche utilizzando strumenti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione sviluppati nell'ambito degli accordi di programma previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), o dell'atto di indirizzo previsto dall'art. 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica);

g) promuovere progetti indirizzati al recupero delle eccedenze dei prodotti farmaceutici da banco e dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

Art. 4.

Tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze

1. È istituito il tavolo per il coordinamento delle politiche di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

a) formula proposte alla Giunta provinciale relativamente agli interventi in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

b) esprime il proprio parere sullo schema di protocollo di collaborazione previsto dall'art. 8;

c) svolge attività di monitoraggio e di promozione in materia di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze;

d) formula proposte per la costituzione del sistema unificato di raccolta dei dati previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f).

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composto da:

a) l'assessore competente in materia di attività sociali o un suo delegato, che presiede il tavolo;

b) i dirigenti dei dipartimenti provinciali competenti in materia di politiche sociali, di politiche sanitarie, di agricoltura, di commercio, di ambiente o i loro delegati;

c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;

d) un rappresentante designato dalle associazioni più rappresentative nel settore della distribuzione;

e) un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

f) i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo previsto dall'art. 3 della legge provinciale sul volontariato 1992 e attive a livello provinciale nel settore della distribuzione delle eccedenze;

g) un rappresentante del tavolo provinciale per l'economia solidale previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2010.

4. L'attività di segreteria è svolta dalla struttura provinciale competente in materia di volontariato. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità di funzionamento del tavolo. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Art. 5.

Contributi alle organizzazioni di volontariato per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), i contributi e i rimborsi previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

2. I contributi per le spese di funzionamento previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale sul volontariato 1992 possono essere concessi fino a totale copertura delle spese ammesse sostenute per il recupero e la distribuzione delle eccedenze e comprendono in particolare:

a) i costi di gestione relativi alla raccolta, alla conservazione e alla distribuzione delle eccedenze a beneficio delle persone indigenti;

b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili nei quali è svolta l'attività di raccolta, di conservazione o di distribuzione delle eccedenze, tra i quali i costi per sostenere i canoni di locazione e le spese di manutenzione ordinaria;

c) i costi per l'utilizzo e per la manutenzione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature tecniche necessarie all'attività di raccolta e di distribuzione delle eccedenze;

d) i costi derivanti dall'informatizzazione delle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze.

3. Per le iniziative destinate ad attuare le finalità di questa legge individuate come ambiti operativi prioritari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, della legge provinciale sul volontariato 1992, i contributi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della medesima legge possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa. Una idonea quota dello stanziamento autorizzato per i fini previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è riservata alla concessione dei contributi previsti da questo comma.

4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi e dei rimborsi previsti da questo articolo sono stabiliti con i provvedimenti previsti dall'art. 5 della legge provinciale sul volontariato 1992.

Art. 6.

Immobili e attrezzature per il recupero e la distribuzione delle eccedenze

1. Al fine di assicurare alle organizzazioni di volontariato previste dall'art. 2, comma 1, lettera a), la disponibilità di immobili e attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto, finalizzati alle attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze, si applicano gli articoli 39 e 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e le relative disposizioni attuative.

Art. 7.

Contributi per le imprese

1. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'art. 35 della legge provinciale 13 di-



cembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), può prevedere il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti per gli investimenti sostenuti dalle imprese per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 8.

Protocolli di collaborazione

1. I contributi e gli altri strumenti di sostegno previsti dagli articoli 5, 6 e 7 sono concessi previa stipulazione di protocolli di collaborazione tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*. Lo schema di protocollo è approvato dalla Provincia previo parere del tavolo per il coordinamento previsto dall'art. 4.

2. Ai protocolli di collaborazione possono aderire anche altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità di questa legge.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è inserito il seguente:

«5-bis. I soggetti previsti da questo articolo, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e possono adottare politiche tariffarie volte a premiare comportamenti delle imprese orientati a donare eccedenze alle organizzazioni di volontariato che aderiscono ai protocolli di collaborazione previsti dalla legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse»».

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole).

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserita la seguente:

«a-bis) promuovere iniziative di riduzione degli sprechi e di distribuzione delle eccedenze alimentari, anche nell'ambito del programma previsto dall'art. 4;».

2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:

«5. programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o servizi di ristorazione collettiva pubblica, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono:

a) l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2;

b) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire la riduzione dei volumi di spreco alimentare;

c) l'impiego di processi e modalità idonei a garantire il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone indigenti e delle associazioni che gestiscono mense per le stesse persone.».

Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese).

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 13 del 2010 dopo le parole: «per ridistribuire in modo equo valore creato» sono inserite le seguenti:», anche recuperando le eccedenze oggetto della legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse» a beneficio delle persone indigenti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della giornata dell'economia solidale sono realizzate anche iniziative volte a promuovere le finalità della legge provinciale concernente «Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse» quali la limitazione degli sprechi e il recupero delle eccedenze a favore di persone indigenti.».

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione di questa legge, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia).


Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 5 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'art. 7 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).



4. Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 3, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

5. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

Il Presidente della provincia: Rossi

17R00464

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 11.

Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dello Statuto speciale di autonomia, valorizza le proprie radici storiche e culturali e sostiene la crescita della cultura della pace e della convivenza tra i popoli, promuovendo la conoscenza del patrimonio storico culturale attinente ai fatti della Prima Guerra mondiale nonché ricordando e onorando le vittime e i caduti di ogni schieramento e nazionalità.

Art. 2.

Istituzione del memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra

1. Per commemorare i caduti trentini del primo conflitto mondiale è istituito un sito commemorativo, denominato «Memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra», riportante i nomi di tutti i caduti militari del primo conflitto mondiale, con l'indicazione, se possibile, della data e del luogo di nascita e di morte.

2. La Giunta provinciale, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto e della fondazione Museo storico del Trentino nonché sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua il luogo nel quale realizzare il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra.

3. Presso il memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra possono essere organizzate, con il coinvolgimento dei soggetti indicati nel comma 2, iniziative a carattere commemorativo per ricordare le vicende belliche dei trentini nella Prima Guerra mondiale, nonché per mettere in evidenza le conseguenze della guerra europea e il valore della pace e della convivenza tra i popoli.

Art. 3.

Interventi a favore della ricerca e dell'acquisizione della documentazione storica

1. Nell'ambito della promozione di ricerche e studi di carattere storico la Provincia, tramite il Museo storico italiano della guerra di Rovereto, secondo le disposizioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e la fondazione Museo storico del Trentino, promuove l'acquisizione della documentazione e delle informazioni sui combattenti e sui civili trentini durante la Prima Guerra mondiale. I risultati della ricerca sono raccolti in un archivio digitale, consultabile in via telematica.

Art. 4.

Istituzione della «Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra»

1. La Provincia istituisce la «Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra», per trasmettere la tragica esperienza del Trentino nell'ambito della Prima Guerra mondiale.

2. La giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra è individuata dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In occasione della giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra sono organizzati momenti commemorativi e iniziative di divulgazione storica con riferimento al tema della guerra e al valore della pace, rivolti all'intera comunità trentina e, in particolare, al mondo della scuola, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto, della fondazione Museo storico del Trentino, delle associazioni e degli studiosi che operano sul territorio provinciale.



Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

ROSSI

17R00465

LEGGE PROVINCIALE 22 settembre 2017, n. 12.

Promozione e tutela dell'attività di panificazione.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Trento, riconoscendo il ruolo trainante del settore della panificazione nell'economia locale, promuove e sostiene nell'ambito di un processo di valorizzazione del comparto agroalimentare le imprese operanti nel settore della panificazione, lo sviluppo delle diverse tipologie produttive e di vendita del pane, nonché il diritto all'informazione dei consumatori.

2. Per i fini previsti dal comma 1 la provincia promuove azioni finalizzate:

a) allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione e delle imprese operanti nel settore, nonché dei processi produttivi;

b) alla valorizzazione della produzione panaria e dolciaria da forno trentina, anche mediante certificazione di qualità;

c) alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore.

Art. 2.

Definizioni

1. Per i fini di questa legge s'intende:

a) per «attività di panificazione», l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) per «panificio», l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

c) per «pane fresco», il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, posto in vendita entro e non oltre la giornata in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;


d) per «produzione panaria e dolciaria da forno trentina», le tipologie panarie e i dolci da forno individuati per i fini previsti dall'articolo 7, tenendo conto, se possibile, della provenienza locale degli ingredienti.

2. Sono fatte salve le ulteriori e diverse definizioni individuate con le disposizioni di attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che sostituiscono, integrano o specificano quanto previsto dal comma 1.

Art. 3.

Esercizio dell'attività di panificazione

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), da inoltrare al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 16 sexies della medesima legge provinciale. La SCIA è corredata anche dall'indicazione dei nominativi dei responsabili dell'attività produttiva; la variazione dei nominativi è comunicata al comune competente per territorio.



2. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4.

Responsabile dell'attività produttiva

1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare o un collaboratore familiare, un socio o un dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto alla frequenza di un corso di formazione obbligatorio i cui contenuti e la cui durata sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il corso di formazione è frequentato entro un anno decorrente dall'indicazione nella SCIA del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.

5. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver prestato la propria attività lavorativa per almeno tre anni presso un panificio con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore nel settore della panificazione secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività all'interno del panificio in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio;

c) aver conseguito il diploma professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione professionale in materie attinenti al settore della panificazione;

d) aver conseguito l'attestato di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale in materie attinenti al settore della panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa con la qualifica di operaio specializzato o con una qualifica superiore della durata di almeno un anno;

e) aver conseguito la qualifica professionale ai fini contrattuali a seguito del rapporto di apprendistato;

f) aver già frequentato il corso di formazione obbligatorio previsto dal comma 4.

Art. 5.

Modalità di vendita

1. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati da quelli riservati a prodotti che si differenziano da quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c); gli scaffali riservati a tali prodotti devono essere segnalati con chiare e visibili indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

2. È vietato utilizzare la denominazione di «pane fresco», anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano da quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 6.

Promozione dei prodotti della panificazione

1. Per favorire la promozione dei prodotti della panificazione, anche attraverso la costituzione e la diffusione di appositi contrassegni, la provincia può concedere contributi agli enti e ai soggetti rappresentativi del settore per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

Art. 7.

Valorizzazione della produzione panaria e dolciaria da forno trentina

1. Per valorizzare la produzione panaria e dolciaria da forno trentina nonché favorire l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori, la provincia approva i disciplinari di qualità per le tipologie panarie e dolciarie da forno trentine il cui rispetto consente l'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità con indicazione di origine «Qualità Trentino».

Art. 8.


Formazione professionale

1. Per favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere di panificatore, la provincia promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore, anche tramite il sistema di istruzione e formazione professionale della provincia.

Art. 9.

Incentivi a sostegno del settore della panificazione

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la provincia può sostenere le imprese operanti nel settore della panificazione anche in relazione a progetti per la crescita e la qualificazione del settore e a progetti per la tutela dei consumatori affetti da particolari patologie alimentari. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 può stabilire che l'accesso agli aiuti sia subordinato al possesso da parte del responsabile dell'attività produttiva dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5.



2. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), la provincia può sostenere le imprese agricole in relazione alla coltivazione dei cereali destinati alla panificazione e alla realizzazione di investimenti per lo svolgimento dell'attività di panificazione in rapporto di diretta connessione con l'impresa agricola; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 può stabilire che l'accesso agli aiuti sia subordinato al possesso da parte del responsabile dell'attività produttiva dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5.

3. Gli incentivi previsti da questo articolo sono disposti nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 10.

Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza svolte dalle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, la vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai comuni territorialmente competenti.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.

4. Le somme riscosse ai sensi di questa legge sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

Art. 11.

Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 1.500 a 9.000 euro per il panificio che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;

b) da 1.500 a 9.000 euro per l'esercizio dell'attività di panificazione in assenza della SCIA;

c) da 200 a 1.200 euro per la mancata comunicazione della variazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva;

d) da 200 a 1.200 euro se il responsabile dell'attività produttiva non ottempera all'obbligo formativo secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, o non possiede nessuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;

e) da 100 a 600 euro per il mancato rispetto delle modalità di vendita previste dall'articolo 5.

2. In caso di recidiva gli importi previsti dal comma 1 sono raddoppiati e può essere revocata l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità previsto dall'articolo 7.

3. Con regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative tra quelle previste dal comma 1, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato dall'articolo 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative). Il regolamento può dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di questo comma, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore di questa legge comunicano allo sportello unico per le attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

2. I contenuti del corso previsto dall'articolo 4, comma 4, sono definiti entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. In sede di prima applicazione di questa legge, i responsabili dell'attività produttiva, a eccezione dei soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla definizione del corso ai sensi del comma 2 di questo articolo.


Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 02 (commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale); dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 settembre 2017

Il Presidente della provincia: ROSSI

17R00466

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2017, n. 14.

Disposizioni sull'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 39/I-II del 26 settembre 2017 della Regione Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi degli articoli 47 e 48 dello Statuto speciale, la forma di governo della Provincia autonoma di Bolzano, le modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia nonché la composizione e le modalità di elezione della Giunta provinciale.

Art. 2.

Denominazione di funzioni

1. Le denominazioni di funzioni e cariche riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente sia a persone di genere maschile che femminile.

Parte II

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Sistema elettivo

1. Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale.

2. Il Consiglio provinciale è composto da trentacinque consiglieri.

3. In attuazione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino spetta almeno un seggio in seno al Consiglio provinciale. La garanzia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio provinciale è assicurata in base alle norme contenute negli articoli 16, 17, 20, 53, comma 1, lettera f), 55, 56, 57, 58 e 63 della presente legge.

Art. 4.

Esercizio del voto - voto di lista - voti di preferenza

1. L'esercizio del voto è un diritto e un dovere civico. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire preferenze per candidati compresi nella lista votata, per i fini, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

TITOLO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 5.


Elettori

1. Sono elettori del Consiglio provinciale i cittadini che:

a) sono iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche;

b) hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione;

c) hanno maturato nel territorio della Regione un'anzianità residenziale, senza soluzione di continuità, di durata almeno quadriennale alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e sono in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto speciale e del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 50.



2. Il cittadino in possesso dei requisiti di cui al comma 1, è iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune in cui risiede alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero nelle liste elettorali del comune di ultima residenza in provincia, se ha trasferito la residenza in un comune della Provincia autonoma di Trento da un periodo di tempo inferiore a trecentosessantacinque giorni.

3. Il possesso dei requisiti di residenza è accertato in sede di revisione delle liste elettorali in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

TITOLO III DELL'ELETTORATO PASSIVO

Capo I

ELEGGIBILITÀ, CAUSE DI NON CANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ
E INCOMPATIBILITÀ

Art. 6.

Eleggibilità alla carica di consigliere provinciale

1. Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini residenti in un comune della regione alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che siano iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

Art. 7.

Cause di non candidabilità

1. Per le cause di non candidabilità alla carica di consigliere provinciale si applicano gli articoli 7, 8, 9 e 14 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 8.

Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale

1. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo comportano l'annullamento della proclamazione di cui all'art. 58 e la dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata.

2. Non sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale:

a) i membri del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, e i commissari del Governo per le province di Bolzano e Trento, i questori di Bolzano e di Trento e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio delle province di Bolzano e di Trento;

b) i sindaci dei comuni della provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

c) i magistrati addetti alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile nonché i giudici di pace, che hanno giurisdizione nei territori delle province di Bolzano e di Trento;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, che hanno il comando territoriale nelle province di Bolzano e Trento;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto, che nel territorio delle province di Bolzano e Trento hanno giurisdizione ecclesiastica e cura di anime nonché coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, che rinvia al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

g) il difensore civico;

h) i dipendenti della Regione o della Provincia di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Bolzano;

i) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle Province di Bolzano o di Trento oppure di istituti, agenzie o aziende da esse dipendenti o vigilati, sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto, agenzia o azienda con sentenza passata in giudicato e non hanno ancora estinto il debito;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province di Bolzano o di Trento;

k) il garante per l'infanzia e l'adolescenza;

l) il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni.


3. La causa di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera b), non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), h), k) ed l) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, revoca dell'incarico, trasferimento o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione della candidatura. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera f) e g), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni entro il termine previsto dalle rispettive leggi.

5. L'aspettativa è richiesta per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura e la data delle elezioni ed è disciplinata dall'ordinamento dell'ente dal quale l'interessato dipende.

6. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa dell'interessato entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto, ai fini della presente legge, dal quinto giorno successivo alla presentazione.

7. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.



8. Non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento, in espletamento del mandato elettivo.

Art. 9.

Cause di incompatibilità con la carica di consigliere provinciale

1. La sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, comporta la dichiarazione di decadenza dal mandato della persona interessata qualora non siano rimosse ai sensi del comma 4.

2. Non sono compatibili con la carica di consigliere provinciale le seguenti cariche e funzioni:

a) di Capo dello Stato, di membro del Parlamento europeo o della Commissione europea, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di altro Consiglio provinciale o regionale o altra Giunta regionale o provinciale;

b) di magistrato addetto alla giustizia ordinaria, amministrativa e contabile, di giudice di pace nonché di giudice della Corte costituzionale e di componente del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

c) di sindaco, di assessore o di consigliere di un comune delle Province di Bolzano e di Trento;

d) di presidente, di assessore o di consigliere di un ente territoriale del territorio delle Province di Bolzano e di Trento;

e) di dipendente di un ente pubblico;

f) di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, di rappresentante legale o di dipendente di un ente strumentale della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;

g) di presidente, di componente del consiglio di amministrazione, di rappresentante legale, di direttore o di colui che ricopre una funzione di responsabilità equivalente alle funzioni citate comunque denominata, di:

1. una società con capitale maggioritario della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;

2. un ente, istituto, agenzia, associazione o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento;

3. un ente, istituto, agenzia o società a cui la Regione o le Province di Bolzano e di Trento corrispondano sussidi, sovvenzioni o contributi per il finanziamento prevalente per l'amministrazione o la gestione ordinaria;

4. un istituto bancario che svolga per conto della Regione o delle Province di Bolzano e di Trento il servizio di tesoreria;

5. un ente, istituto, agenzia, società o un'impresa che gestisce un pubblico servizio per conto della Regione o delle Province di Bolzano o di Trento o che gestisce ed eroga nell'interesse della Regione o delle Province servizi, somministrazioni o appalti;

6. un'organizzazione sindacale o datoriale a livello provinciale;

h) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presti opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, agenzie, associazioni e società di cui alla lettera *g)* o in favore della Provincia di Bolzano e di Trento o della Regione;

i) di componente del Comitato provinciale per le comunicazioni;

j) di componente del Consiglio dei Comuni;

k) di componente del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento;

l) di colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le Province di Bolzano e di Trento. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle azioni compiute dai consiglieri nell'esercizio del loro mandato. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

3. Non è infine compatibile con la carica di consigliere provinciale una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge, in cui l'interessato viene a trovarsi nel corso del proprio mandato.

4. I consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida della elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

5. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

6. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni esercitati dal presidente della Provincia, dai consiglieri provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento, in espletamento del mandato elettivo.


7. Le cause di incompatibilità elencate al comma 2 non trovano applicazione qualora si tratti di enti, istituti, agenzie, associazioni o società oppure di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei pubblici registri, aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di culto, di protezione civile, volontaria ricreative e sportive.

Art. 10.

Accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. L'istruttoria e l'accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio provinciale che ne è investita dal Presidente del Consiglio stesso.

2. La procedura è disciplinata dal regolamento interno del Consiglio provinciale.



Capo II

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 11.

Spese per la propaganda elettorale

1. Le spese per la propaganda elettorale di ogni singolo candidato non possono superare l'importo massimo di 30.000,00 euro.

2. A prescindere dal mandatario, le spese per la propaganda elettorale vengono attribuite esclusivamente al corrispondente candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale di o per gruppi di candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti al candidato i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano più candidati.

3. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2, si considerano le spese al netto dell'IVA sostenute per tutte le iniziative collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal novantesimo giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse.

4. Per spese relative alla propaganda elettorale s'intendono:

a) le spese per la creazione, la produzione, l'acquisto e l'utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi regali elettorali;

b) le spese per la distribuzione e l'impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l'utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot sulle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet;

c) quella parte di costi derivanti dall'ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e bollettini informativi di associazioni e altre organizzazioni e riguardanti il sostegno di candidati.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito elettorale, i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni e i candidati eletti devono presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno indicati solo se superano l'importo ovvero il valore di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservate per il corso della legislatura anche dai candidati non eletti.

6. Agli obbligati che non hanno presentato il rendiconto entro il termine previsto dal comma 5, è inviata una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, con l'indicazione dell'ammontare della sanzione amministrativa e la concessione di un termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare il rendiconto.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale stipula una convenzione per la verifica dei rendiconti con l'organismo di valutazione ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. L'organismo di valutazione dell'amministrazione verifica

la regolarità dei rendiconti presentati. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini prezzi dei diversi mezzi d'informazione. Qualora risultassero irregolarità, queste sono contestate agli interessati, che entro trenta giorni possono presentare i relativi documenti.

8. In caso di superamento del limite massimo di spesa, l'Ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pari al doppio dell'importo per il quale è stato superato il limite di spesa. Per le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa è pari al doppio dell'importo non dichiarato.

9. In caso di mancata presentazione del rendiconto, la sanzione amministrativa applicata ammonta al doppio del limite massimo di spesa consentita.

10. Colui che nel corso della legislatura subentra nella carica di consigliere provinciale presenta il rendiconto entro novanta giorni dalla prestazione del giuramento all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. Il procedimento di verifica è svolto ai sensi del presente articolo.

TITOLO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
PREPARATORIO*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 12.

Indizione delle elezioni del nuovo Consiglio provinciale

1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal presidente della Provincia, d'intesa con il presidente della Provincia autonoma di Trento, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio della legislatura.

2. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e divulgato tramite i siti internet della Provincia autonoma di Bolzano nonché comunicato ai comuni della Provincia per via telematica.

Art. 13.

Rinvio delle elezioni

1. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, che va reso pubblico.

2. Il rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.



3. La nuova data è fissata dal presidente della Provincia e portata a conoscenza degli elettori con manifesto.

4. Il quinquennio della legislatura si calcola comunque in base alla data fissata originariamente nel decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Capo II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 14.

Deposito dei contrassegni

1. I partiti o i raggruppamenti politici organizzati depositano presso la struttura provinciale competente in materia elettorale, non prima del cinquantaquattresimo e non dopo il cinquantatreesimo giorno antecedente quello delle elezioni, eccettuati i giorni festivi e prefestivi, e comunque durante l'orario di servizio, i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le liste elettorali.

2. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Il contrassegno va depositato anche in forma digitale. Del ricevimento la struttura provinciale competente in materia elettorale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.

3. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da un notaio, da un giudice di pace o dal segretario comunale. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei depositanti rispettivamente dei mandanti deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

4. Non è ammesso il deposito di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici. Non è ammesso inoltre il deposito da parte di altri partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore circa l'identità dei partiti o dei raggruppamenti politici medesimi. Non è altresì ammesso il deposito di contrassegni riproducenti simboli o soggetti religiosi.

5. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle norme di cui al comma 4, la struttura provinciale competente in materia elettorale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di ventiquattro ore per la presentazione di altro contrassegno.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la struttura provinciale competente in materia elettorale comunica ai presentatori dei contrassegni l'avvenuta accettazione dei contrassegni e contemporaneamente li rende noti tramite pubblicazione esclusivamente sull'albo digitale di ogni Comune non oltre il cinquantunesimo giorno prima delle elezioni. I contrassegni vanno pubblicati in senso orizzontale nell'ordine determinato mediante sorteggio a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 15.

Designazione obbligatoria dei rappresentanti di lista

1. All'atto di deposito del contrassegno di cui all'art. 14, i partiti o raggruppamenti politici devono designare un rappresentante effettivo e uno supplente del partito o del raggruppamento, incaricati di effettuare la presentazione delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

2. La struttura provinciale competente in materia elettorale trasmette copia delle designazioni di cui al comma 1, all'ufficio elettorale centrale.

Art. 16.

Formazione delle candidature

1. Le liste dei candidati sono depositate presso la struttura provinciale competente in materia elettorale fra il cinquantunesimo giorno e le ore 12 del quarantasettesimo giorno antecedente quello dell'elezione, eccettuate le domeniche, e comunque durante l'orario di servizio.

2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di quattrocento e non più di seicento elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale.


3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista di candidati.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 2, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio e identico contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. In tale caso la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta da una delle persone di cui all'art. 14, comma 3.

5. Le sottoscrizioni previste dai commi 2 e 4 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

6. Il deposito è effettuato dalle persone indicate dall'art. 15.

7. I candidati alla carica di consigliere provinciale, questi ultimi contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, gruppo linguistico di appartenenza, ed eventualmente del soprannome o del nome volgare.



8. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall'ultimo candidato di detto genere. Se un candidato del genere sottorappresentato non è stato ammesso alle elezioni dall'ufficio elettorale centrale, non si procede ad ulteriore cancellazione dalla lista.

9. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. Chi ha costituito un'unione civile e ivi dichiarato di voler assumere un cognome comune ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, può anteporre o posporre il cognome comune.

10. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

11. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista.

Art. 17.

Corredo delle liste dei candidati

1. Con la lista dei candidati devono anche essere presentati:

a) tre esemplari del contrassegno, anche colorato, contenuto in un cerchio di 10 cm di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di 2 cm di diametro;

b) il certificato attestante l'iscrizione di ogni singolo candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, da rilasciarsi a cura del comune entro ventiquattro ore dalla richiesta;

c) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo candidato, la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

d) il certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico, rilasciato ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tali dichiarazioni e certificati possono essere presentati anche con un unico atto. Il contenuto di tali dichiarazioni e certificati è irrevocabile e immodificabile per la durata e ai fini del mandato elettorale.

2. Sino alla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, le liste e la relativa documentazione possono essere sostituite o integrate.

Art. 18.

Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali - designazione facoltativa

1. I delegati di cui all'art. 15 hanno diritto di designare all'ufficio elettorale di ciascuna sezione un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente delle proprie liste. I rappresentanti effettivi e supplenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è depositato, entro il venerdì precedente il giorno dell'elezione, presso il comune che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. Nell'atto di designazione deve essere indicata la sezione elettorale in cui i rappresentanti intendono esercitare il diritto di voto. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale è presentato, entro le ore dodici del giorno di votazione, alla struttura provinciale competente in materia elettorale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. I rappresentanti di ciascuna lista di candidati hanno diritto di assistere direttamente alle operazioni di uno o più uffici elettorali di sezione e di fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

4. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione può fare allontanare dall'aula il rappresentante che esercita violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Capo III

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI E OPERAZIONI ATTINENTI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E OPERAZIONI DI COMPETENZA

Art. 19.

Costituzione dell'ufficio elettorale centrale

1. L'Ufficio elettorale centrale è costituito entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

2. L'Ufficio elettorale centrale è composto da un magistrato del Tribunale di Bolzano, da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - Sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato della Corte dei conti - Sezione autonoma di Bolzano.

3. I componenti dell'ufficio elettorale centrale sono individuati mediante sorteggio nell'ambito di tre terne di nomi. I presidenti delle magistrature di cui al comma 2 trasmettono le relative proposte al segretario generale della Provincia, il quale sorteggia un componente effettivo e supplente da ciascuna terna. I componenti così individuati eleggono un proprio presidente e vicepresidente. Ai componenti competono le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le commissioni a rilevanza esterna.



4. Competono all'ufficio elettorale centrale l'ammissione dei contrassegni delle liste dei candidati nonché le altre operazioni di cui alla presente legge.

5. L'ufficio elettorale centrale assume altresì ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimento dei suoi compiti improntando il proprio operato alla massima imparzialità e trasparenza.

6. L'ufficio centrale elettorale si avvale, per le funzioni di segreteria concernenti tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale.

7. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di sorteggio dei componenti dell'ufficio elettorale centrale i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell'art. 15.

8. Dell'andamento del voto durante la giornata delle votazioni, dell'esito degli scrutini dei seggi elettorali nonché delle operazioni di cui al comma 3 è data immediata notizia al Ministero dell'interno tramite il Commissariato del Governo, anche in via telematica, a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale della Provincia.

Art. 20.

Esame e approvazione delle candidature

1. L'Ufficio elettorale centrale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine prestabilito all'art. 16, comma 1:

a) verifica se le liste dei candidati siano state presentate nei termini stabiliti e se esse siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori e comprendano almeno il numero minimo di candidati; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

b) verifica se le liste comprendono una quota di candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 16, comma 8; cancella dalle liste i nomi dei candidati appartenenti al genere in esubero, a partire dall'ultimo candidato del medesimo genere utilmente collocato in lista;

c) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato nei termini o con le modalità di cui all'art. 16;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste all'art. 6, o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura prescritta dall'art. 17, integrata dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico, nonché i nominativi di coloro che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia;

e) verifica se candidati risultano compresi in più di una lista; in tal caso cancella i nominativi dei candidati compresi nelle liste presentate in un momento successivo;

f) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, seguendo l'ordine in cui i candidati risultano elencati nella lista;

g) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste ammesse, assegnando a ciascuna un numero progressivo; a tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i delegati delle liste.

2. L'Ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla Giunta provinciale l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso per dare atto degli adempimenti di cui sopra e per la predisposizione del manifesto delle candidature di cui all'art. 21. Viene data altresì immediata comunicazione ai presentatori delle liste delle decisioni di cui al presente articolo.

Art. 21.

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il presidente della Provincia provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista e il cognome, nome - eventualmente il soprannome, nome volgare e cognome di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 -, luogo e data di nascita, l'appartenenza o l'aggregazione a un gruppo linguistico nonché il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'Ufficio elettorale centrale, è tempestivamente trasmesso in congruo numero dalla Giunta provinciale ai sindaci, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione.

Art. 22.

Caratteristiche, stampa e consegna delle schede elettorali


1. Il presidente della Provincia provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'art. 20.

2. Le schede elettorali sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore. La stampa delle schede deve garantire che ogni simbolo sia riprodotto con i propri colori originali. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

3. Le schede sono redatte in lingua italiana e tedesca e per le località ladine altresì in lingua ladina.

4. Le schede elettorali riportano i contrassegni di lista e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza su quattro linee orizzontali, secondo le caratteristiche essenziali del modello descritto di cui all'allegato A della presente legge. Sono vietati altri segni o indicazioni. Il contrassegno della lista e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza sono disposti in progressione verticale, secondo quanto stabilito mediante il sorteggio di cui all'art. 20 dall'Ufficio elettorale centrale.

5. Le schede elettorali sono consegnate agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.



Sezione II

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E LOCALI
E MATERIALI PER LA VOTAZIONE

Art. 23.

Costituzione degli uffici elettorali di sezione

1. Per ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto dal presidente, da tre scrutatori e dal segretario. Qualora nella circoscrizione dell'ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali o case di cura con meno di cento posti letto, l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori e da un segretario.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è scelto con le modalità di cui al comma 5, tra le persone che:

a) siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;

b) abbiano diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale;

c) siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

d) siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana ai sensi dell'art. 4, comma 3, cifra 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

e) siano in possesso, per i comuni ladini, dell'attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

f) siano iscritte nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente dell'ufficio elettorale.

3. Gli scrutatori e il segretario dell'ufficio elettorale di sezione sono scelti, con le modalità di cui al comma 5, tra le persone che:

a) siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali;

b) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali;

c) abbiano assolto gli obblighi scolastici;

d) siano iscritte nell'albo degli scrutatori di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, nel rispettivo comune.

4. Non possono assumere la funzione di componente dell'ufficio elettorale di sezione:

a) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

b) gli ufficiali sanitari e i medici di base;

c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

d) i candidati all'elezione del Consiglio provinciale.

5. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti l'elezione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunziata due giorni prima con avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati - in caso contrario, alla

presenza dei rappresentanti di lista dei successivi uffici elettorali di sezioni in ordine crescente, procede:

a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, del presidente, del segretario e di scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di nominativi di presidenti, di segretari e di scrutatori per sostituire le persone nominate ai sensi della lettera *a)*, in caso di eventuale impedimento.

6. Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del comma 5 non sia sufficiente, l'ufficio elettorale del comune procede a ulteriore nomina fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

7. Alle persone nominate il sindaco notifica, nel più breve tempo possibile e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina.

8. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire le persone impedito con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui al comma 5, lettera *b)*. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente le elezioni.

9. L'indennità dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione corrisponde a quella prevista per l'elezione della Camera dei deputati, salvo che con decreto del presidente della Provincia non sia determinata un'indennità maggiore.

Art. 24.

Bolli di sezione e urne di votazione

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale.

2. Le urne, fornite dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati.

3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, può adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 25.

Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, delle cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni. Dello svolgimento e dell'esito dell'accertamento è data comunicazione alla struttura provinciale competente in materia elettorale.



2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della Provincia, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di un commissario.

Art. 26.

Caratteristiche della sala della votazione

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. Le urne sono posizionate sul tavolo della sala di votazione e devono essere sempre visibili a tutti.

3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

4. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 27.

Consegna dei locali e del materiale all'ufficio elettorale di sezione

1. Il sindaco provvede affinché il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma il giorno precedente alle elezioni la consegna del locale, quale sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

a) il plico sigillato contenente il bollo dell'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente della sezione speciale e dell'ufficio elettorale di sezione distaccato;

b) le liste degli elettori della sezione, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche;

c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione e le altre sono affisse nella sala della votazione;

d) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista;

e) i plichi sigillati delle schede elettorali;

f) le urne occorrenti per la votazione;

g) una copia del testo della presente legge;

h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per l'operato dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 28.

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione nella giornata precedente le elezioni - Operazioni preliminari

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente quello della votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. Nomina il vicepresidente tra gli scrutatori.

2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, o ne sia mancata la designazione, il presidente avverte immediatamente il sindaco affinché provveda senza indugio alla loro sostituzione.

3. Il presidente segnala immediatamente eventuali difetti del materiale necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali al comune affinché quest'ultimo provveda comunque prima dell'apertura della votazione.

4. Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo dell'ufficio elettorale di sezione e dei pacchi contenenti le schede elettorali;

b) vengono timbrate con il bollo dell'ufficio elettorale di sezione tante schede quanti sono gli elettori iscritti nella lista elettorale di sezione;

c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate; l'urna medesima viene poi sigillata;

d) la custodia delle urne e dei documenti è infine assegnata alla Forza pubblica.

TITOLO V DELLA VOTAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29.


Elettori che possono votare nell'ufficio elettorale di sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:

a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del sindaco rilasciata ai sensi dell'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, che lo dichiarano elettore del comune;

c) il presidente, gli scrutatori, il segretario dell'ufficio elettorale di sezione, i rappresentanti delle liste dei candidati qualora nell'atto di nomina sia stata prescelta



per il voto la sezione medesima, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia;

- d) gli elettori non deambulanti ai sensi dell'art. 35;
- e) i candidati.

2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione.

Art. 30.

Forze armate, militari e appartenenti a corpi militarmente organizzati e alla polizia di Stato

1. I militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune della provincia di Bolzano ove si trovino per causa di servizio, qualora iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia medesima.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, previa esibizione di certificazione da cui risulti che sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e sono iscritti in una apposita lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 31.

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia di Bolzano dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione, e siano in possesso del requisito della residenza per l'esercizio del diritto elettorale attivo nel collegio provinciale.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:

a) includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale di sezione;

b) rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 2 pervenga al sindaco del comune oltre il terzo giorno, il sindaco comunica tramite PEC al presidente dell'ufficio elettorale della sezione del luogo di cura o di detenzione il nominativo dei richiedenti degenti o detenuti per l'iscrizione nella lista degli elettori della sezione corrispondente e rilascia, sempre tramite PEC, ai richiedenti degenti o detenuti l'attestazione dell'inclusione negli elenchi della sezione del luogo di cura o di detenzione.

5. Gli elettori di cui al presente articolo possono votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma 3 o di cui al comma 4 che, a cura del presidente del seggio o del seggio speciale, è ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti.

Art. 32.

Sezioni elettorali in ospedali e case di cura con almeno duecento letti

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita per ogni cinquecento letti o frazione di cinquecento un ufficio elettorale di sezione.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono altresì essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto, che ne facciano domanda.

3. Per la raccolta del voto dei ricoverati, che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33.

Art. 33.


Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia cautelare

1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia cautelare, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, nominati con le modalità stabilite per tali norme.

2. La costituzione del seggio speciale è effettuata contemporaneamente alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso l'ufficio elettorale di sezione, che ne facciano richiesta.

4. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.



5. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta, da allegare alle liste elettorali di sezione.

6. I compiti del seggio speciale, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate all'ufficio elettorale di sezione per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 5.

7. Alla sostituzione del presidente e dei componenti del seggio eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente o dei componenti dei seggi normali.

Art. 34.

Ufficio elettorale di sezione distaccato in ospedali e case di cura con meno di cento posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di cento posti letto, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi gli elettori ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

2. Nelle ore fissate, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione si reca negli ospedali e nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato a sorte, e dal segretario, nonché alla presenza dei rappresentanti di lista, qualora siano stati designati e ne facciano richiesta, raccoglie il voto degli elettori ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, all'atto della votazione, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare alle liste elettorali di sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate all'ufficio elettorale di sezione e immesse nell'urna destinata a ricevere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 3.

Art. 35.

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti, si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. Per gli elettori che soffrono di gravi patologie e che pertanto non possono uscire di casa e che sono permanentemente collegati ad apparecchiature elettromedicali salvavita, si applica l'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

3. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Azienda sanitaria, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di cui all'art. 40, comma 5, nonché dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 36.

Voto per corrispondenza

1. Gli elettori del Consiglio provinciale residenti all'estero, che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all'estero, votano per corrispondenza ad eccezione di coloro che optano per l'esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione.

2. Gli elettori impediti a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.

3. Ai fini dell'esercizio del voto nel proprio comune, gli elettori di cui al comma 1 e, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza, gli elettori di cui al comma 2, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest'ultima.


4. Il comune, a stretto giro di posta dall'avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all'indirizzo indicato dagli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 e all'indirizzo indicato dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla struttura provinciale competente in materia elettorale, sentito il Consiglio dei Comuni;

b) la scheda o le schede di voto;

c) un'apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l'avvenuta espressione del voto;

d) un'apposita busta grande recante l'indirizzo dell'Ufficio elettorale centrale presso la Segreteria generale della Provincia, da utilizzarsi per l'invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;



e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto per corrispondenza e le liste dei candidati.

5. Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta, il comune provvede a formare l'elenco degli elettori che votano per corrispondenza, e trasmette lo stesso all'ufficio elettorale centrale, per la formazione dell'apposita lista degli elettori che votano mediante mezzo postale. Il comune procede, inoltre, a depennare i nominativi degli elettori di cui sopra dalle liste dei votanti della sezione.

6. Espresso il proprio voto sulla scheda, l'elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell'apposita busta grande, in cui include altresì una copia del tagliando elettorale di cui al comma 4, comprovante l'esercizio del diritto di voto. Di seguito l'elettore invia la busta grande a mezzo raccomandata a carico del destinatario all'ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena la nullità della scheda.

7. L'ufficio elettorale centrale verifica, anche avvalendosi della struttura provinciale competente in materia elettorale, la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 5, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un'apposita urna sigillata, all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 8. Le buste piccole che contengono le schede non devono recare alcun segno di riconoscimento. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di cui al presente comma i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell'art. 15.

8. L'ufficio elettorale centrale consegna senza indugio l'urna e la lista di cui al comma 5 all'ufficio elettorale di sezione appositamente nominato dal sindaco del Comune di Bolzano per lo spoglio delle schede di cui al presente articolo, nella composizione di cui all'art. 23, e precisamente un ufficio elettorale di sezione per ogni cinquemila schede o frazione di questa unità. L'ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore 19,00 della giornata delle elezioni e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51. Alle operazioni del seggio sono presenti i rappresentanti di lista, qualora designati. Le buste postali pervenute all'ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 6, sono distrutte a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale, che in merito redige apposito verbale.

9. Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura provinciale ovvero entro quindici giorni dal verificarsi le cause di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale di cui all'art. 47, comma 2, dello Statuto speciale o rispettivamente dalla pubblicazione del decreto di scioglimento di cui all'art. 49-bis dello Statuto speciale, la struttura provinciale competente in materia elettorale invia agli elettori residenti all'estero una succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi elettorali, sulle modalità di espressione del voto per corrispondenza

e sui termini per esercitare l'opzione per votare nel comune di iscrizione. Non si applica ai comuni della provincia la disposizione di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante «Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali».

10. Agli elettori residenti all'estero che optano per l'esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione non è corrisposto:

a) il sussidio assistenziale di cui all'art. 76, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali;

b) il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241.

Capo III

APERTURA DELLA VOTAZIONE E OPERAZIONI DI VOTO

Art. 37.

Apertura della votazione

1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, presenti gli altri componenti dell'ufficio ed eventualmente i rappresentanti delle liste dei candidati, dichiara aperta la votazione alle ore 7,00 del giorno fissato per le elezioni, dopo aver tolto i sigilli all'urna sita alla sua sinistra.

2. Qualora non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane degli elettori presenti nel seggio. Non possono essere chiamati in sostituzione i rappresentanti delle liste dei candidati e le persone di cui all'art. 23, comma 4.

Art. 38.

Accesso alla sala della votazione

1. Possono entrare nella sala della votazione soltanto gli elettori che sono ammessi a votare nella relativa sezione.

2. È vietato portare armi o strumenti atti a offendere.

Art. 39.

Ordine pubblico e poteri del presidente

1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

2. Gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate non possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.

3. In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono tuttavia, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua volontà, entrare nella sala della vota-



zione e farsi assistere dalla Forza pubblica. Hanno pure accesso alla sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni elettorali di sezione.

4. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali. Qualora due scrutatori ne facciano richiesta deve disporre in tal senso.

5. I responsabili delle autorità civili e militari sono tenuti a ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare il libero accesso degli elettori alla sala della votazione o impedire assembramenti, anche nelle strade adiacenti.

6. Qualora abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, sentiti gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

7. Il presidente può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito a restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda che viene immediatamente annullata con la sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.

Art. 40.

Modalità di espressione del voto - formalità

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore all'interno della cabina.

2. Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione non depone nell'urna la scheda presentatagli. Se l'elettore, nonostante l'invito, non si reca nella cabina, il presidente lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale. La scheda è in ogni caso ritirata e annullata con la sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori.

3. Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto, salvo quanto disposto sul voto per corrispondenza di cui all'art. 36.

4. Le persone in situazione di handicap fisico impossibilitate a esercitare autonomamente il diritto di voto sono accompagnate nelle operazioni di voto da un'altra persona liberamente scelta, che ha diritto a votare per l'elezione del Consiglio provinciale.

5. Su eventuale richiesta del presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve essere esibito il certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria attestante l'handicap di cui al comma 4. In sostituzione del certificato medico, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione italiana ciechi o ad altra associazione riconosciuta.

6. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona in situazione di handicap fisico. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a fare apposita annotazione sulla tessera elettorale dell'accompagnatore e a prendere atto del suo nome e cognome nel verbale.

7. Nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali è inserita mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale l'annotazione del diritto all'accompagnamento di cui al comma 4, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione.

Art. 41.

Identificazione degli elettori

1. Ai fini dell'esercizio del proprio diritto di voto gli elettori devono presentarsi muniti della tessera elettorale di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e di un documento di identificazione valido. Sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista elettorale.

2. I comuni garantiscono che, entro il quinto giorno antecedente quello dell'elezione, a tutti gli aventi diritto che per un qualsiasi motivo non ne siano in possesso, sia consegnata la tessera elettorale. Allo scopo di rilasciare, se necessario, la tessera elettorale, un duplicato o un attestato sostitutivo, gli uffici elettorali comunali restano aperti anche per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, l'identità dell'elettore è accertata, qualora possibile, da uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione. In caso contrario, l'identità è accertata da un altro elettore del comune, noto all'ufficio, sotto la propria responsabilità penale. In entrambi i casi colui che attesta l'identità appone la propria firma nell'apposita colonna delle liste elettorali di sezione.

4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 45.

Art. 42.


Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina. Dopo aver esercitato il proprio diritto al voto consegna la scheda debitamente piegata e la matita copiativa al presidente.

2. Il presidente depone la scheda nell'urna destinata a raccogliere le schede votate e uno degli scrutatori ne attesta l'avvenuto deposito, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista accanto al nome di ciascun votante. Inoltre appone nell'apposito spazio della tessera elettorale il timbro dell'ufficio elettorale di sezione e la data e annota il numero della tessera nell'apposito registro.

3. È vietato portare in cabina strumenti di qualunque tipo che siano idonei a documentare l'esercizio del diritto di voto.

4. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda restituendo però la prima, la quale è conservata in un apposito plico, dopo che il presidente vi ha scritto «scheda deteriorata» e vi ha apposto la sua firma. Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.



5. Le schede non conformi alle prescrizioni della presente legge o mancanti del bollo di sezione, non sono deposte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale.

Art. 43.

Espressione del voto per l'elezione del Consiglio provinciale - Voto di lista e voti di preferenza

1. La votazione per l'elezione del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante i contrassegni delle liste e a fianco di ciascun contrassegno lo spazio per esprimere i voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale.

2. Una scheda valida rappresenta un voto di lista. Ciascun elettore esprime il voto per la lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno di tale lista.

3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere quattro voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa il cognome e, se necessario, il nome e il cognome dei candidati nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

4. L'indicazione delle preferenze non può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 44.

Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 21,00. Tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 45.

Decisione provvisoria in merito ai reclami e sulla nullità dei voti

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, sopra i reclami, anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e sulla nullità dei voti.

2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 46.

Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 29;

c) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

d) forma il plico numero 1 diretto all'ufficio elettorale centrale contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri dei documenti di ammissione al voto dei votanti e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione.

2. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

TITOLO VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

Capo I

SPOGLIO DEI VOTI

Art. 47.

Spoglio dei voti

1. Compiute le operazioni previste all'art. 46, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro dieci ore dal loro inizio.

2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno a una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due scrutatori. La scheda è inserita in un plico da trasmettere ai fini dell'art. 51, comma 1, lettera a).



Art. 48.

Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 22 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'art. 28;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha segnato contrassegni di più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati a norma dell'art. 49, comma 5.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3, sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

5. Sono bianche le schede che non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati e non contengono altre indicazioni, scritture o segni.

Art. 49.

Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide le prime quattro.

2. Sono nulli, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, oppure qualora venga indicato solo un numero senza aggiungere un nome che gli si possa associare in modo univoco.

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno.

5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti.

Art. 50.

Verbale delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione

1. Nel verbale sono riportate le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione. Il verbale contiene in ogni caso i seguenti dati:

a) la data e l'ora esatta dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nonché i nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) l'accertamento del numero dei votanti;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione dei risultati di scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1. totale dei votanti, desunto dalla lista elettorale di sezione nonché dalle altre servite per la votazione;

2. totale delle schede con voti validi, compresi i voti contestati ma assegnati;

3. totale delle schede contenenti i voti contestati e non assegnati;

4. totale delle schede contenenti i voti nulli;

5. totale delle schede nulle;

6. totale delle schede bianche;

e) la succinta descrizione di ogni fatto anomalo, incidente, contestazione o altro, che si sia verificato durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio elettorale di sezione, con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

f) l'elenco degli allegati al verbale;

g) l'indicazione dell'ora e della data di chiusura delle operazioni;

h) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio elettorale di sezione e dei rappresentanti di lista.


2. I dati possono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale, oltre che come documentazione cartacea, anche in via telematica secondo modalità da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale.

Art. 51.

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, compiute le operazioni di scrutinio, dichiara e verbalizza il risultato e provvede quindi a:

a) formare il plico n. 2 contenente le liste elettorali di sezione, il verbale, la tabella di scrutinio, le schede corrispondenti ai voti validi, le schede nulle, le schede bianche, le schede concernenti voti di lista o di preferenza nulli o contestati, siano essi stati o meno provvisoriamente assegnati, le schede deteriorate, le schede ritirate dall'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché i restanti documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, le attestazioni del sindaco di



cui all'art. 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, e i certificati medici;

b) sigillare il plico n. 2 con il bollo dell'ufficio, con la firma propria e quella di almeno due scrutatori e a recapitarlo, al termine di tutte le operazioni, all'ufficio elettorale centrale per il tramite dell'amministrazione comunale territorialmente competente che curerà il sollecito inoltro, o secondo altre modalità, da stabilirsi a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale;

c) includere il restante materiale avuto in consegna ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto in apposito plico n. 3, per l'inoltro, secondo le modalità di cui alla lettera *b)*, all'ufficio elettorale centrale.

2. Tutti i plichi devono essere sigillati con la firma del presidente e con quella di almeno due scrutatori.

Art. 52.

Sospensione delle operazioni di scrutinio per cause di forza maggiore

1. Qualora ricorrano cause di forza maggiore e le operazioni debbano essere sospese, il presidente provvede immediatamente a:

a) formare un primo plico contenente tutte le schede scrutinate e le tabelle di scrutinio;

b) formare un secondo plico contenente tutte le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;

c) formare un terzo plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio elettorale di sezione o comunque prodotti al medesimo; prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

d) far recapitare i plichi indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* al comune competente.

2. Qualora non si adempia a quanto prescritto da questo articolo il presidente dell'ufficio elettorale centrale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti e i documenti, ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze e i responsabili delle medesime.

Capo II

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 53.

Determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato

1. L'ufficio elettorale centrale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto applicabili, gli articoli 47, 48, 49 e 51;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

c) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;

d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni;

e) compone, per ogni lista e per la carica di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; in caso di parità di cifra individuale è collocato prima il candidato più giovane;

f) compone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; in caso di parità di cifra individuale è collocato prima il candidato più giovane.

Art. 54.

Determinazione provvisoria del numero di seggi spettanti a ciascuna lista

1. Per l'attribuzione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei trentacinque consiglieri, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si arrotonda l'eventuale parte frazionaria all'unità superiore. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.


2. Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di trentacinque seggi, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

3. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio elettorale centrale compone la graduatoria delle cifre dei voti residui di tutte le liste e sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da attribuire (seggi residui), e attribuisce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio residuo è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero.

Art. 55.

Graduatoria provvisoria degli eletti

1. Fatta salva la norma di cui all'art. 56, stabilito il numero dei seggi attribuito provvisoriamente a ciascuna lista, l'ufficio elettorale centrale determina, a seconda delle rispettive cifre individuali di cui all'art. 53, comma 1, lettera *e)*, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista da proclamare eletti.



Art. 56.

Operazioni per la scelta della rappresentanza del gruppo linguistico ladino

1. Al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, ma che non risulta eletto in base alle disposizioni di cui all'art. 55, è assegnato in ogni caso un seggio ai sensi dell'art. 48, comma 2, dello Statuto speciale. Tale candidato viene a prendere il seggio di colui che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista di appartenenza. Quest'ultimo rimane però primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

2. Nel caso in cui a nessuna lista con un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino venga attribuito un seggio, viene assegnato un seggio al candidato di questo gruppo linguistico che ha ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi della graduatoria di cui all'art. 53, comma 1, lettera f). Tale seggio viene individuato, in deroga alle cifre elettorali di lista, nel modo seguente e sottratto alla corrispondente lista:

a) nel caso in cui tutti i seggi fossero stati assegnati nel primo riparto di cui all'art. 54, comma 1, il seggio assegnato alla lista con la più bassa cifra elettorale di lista, oppure

b) nel caso in cui ai sensi dell'art. 54, comma 3, sia stato effettuato un secondo riparto dei seggi sulla base delle cifre dei voti residui, il seggio assegnato sulla base della cifra dei voti residui più bassa.

Art. 57.

Graduatoria definitiva degli eletti

1. Dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 56, stabilito il numero dei seggi attribuito a ciascuna lista, l'ufficio elettorale centrale determina la graduatoria definitiva dei candidati di ciascuna lista da proclamare eletti.

Art. 58.

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'ufficio elettorale centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, salvo quanto disposto dall'art. 56, precedono nella graduatoria definitiva dei candidati ai sensi dell'art. 57.

Art. 59.

Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale

1. Delle operazioni compiute dall'ufficio elettorale centrale è redatto processo verbale, contenente in ogni caso i seguenti dati:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché i nominativi dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione della cifra elettorale di ciascuna lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria dei candidati, per ciascuna lista, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista;

g) l'indicazione dei candidati proclamati eletti appartenenti al gruppo linguistico ladino;

h) la graduatoria di tutti i candidati appartenenti al gruppo linguistico ladino, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio.

2. Copia del processo verbale è trasmessa al segretario generale del Consiglio provinciale ai fini degli adempimenti di cui all'art. 10.

Art. 60.

Pubblicazione dell'esito elettorale

1. Il presidente dell'ufficio elettorale centrale invia attestato dell'avvenuta proclamazione ai consiglieri provinciali proclamati eletti e ne dà immediata notizia al presidente della Provincia, perché la porti immediatamente a conoscenza del pubblico.

TITOLO VII

CONVALIDA E SURROGAZIONE

Art. 61.

Convalida degli eletti

1. Al Consiglio provinciale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti proclamati eletti. Questo vale anche per i componenti proclamati eletti nel corso del quinquennio di carica in sostituzione dei consiglieri cessati.

Art. 62.

Seggio vacante e surroga - Sospensione dalla carica e supplenza

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è assegnato al candidato che nella medesima lista segua immediatamente l'ultimo eletto, salvo quanto previsto dall'art. 63.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il Consiglio provinciale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, la più alta cifra elettorale individuale.



3. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere provinciale a tutti gli effetti giuridici ed economici. Al consigliere provinciale sospeso dalla carica si applica, per la durata della sospensione, l'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, e successive modifiche.

4. Qualora sopravvenga la decadenza del consigliere sospeso, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

5. Nel caso di sospensione dell'unico rappresentante del gruppo linguistico ladino, si procede all'affidamento della supplenza ai sensi dell'art. 63, comma 1.

Art. 63.

Seggio vacante - surrogazione dell'unico rappresentante del gruppo linguistico ladino

1. Nel caso in cui la rappresentanza ladina per qualsiasi causa si riduca ad un unico seggio e questo resti vacante, si procede all'assegnazione di tale seggio al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino compreso nella stessa lista, con la più alta cifra individuale. Se in questa lista non è compreso altro candidato appartenente al gruppo linguistico ladino, il seggio è assegnato secondo le norme contenute nell'art. 62, comma 1.

2. Se, invece, il seggio vacante era stato assegnato secondo le norme contenute nell'art. 56, comma 2, si procede all'assegnazione di tale seggio a quel candidato appartenente al gruppo linguistico ladino con la più alta cifra individuale di tale gruppo linguistico secondo la graduatoria di cui all'art. 53, comma 1, lettera f). Se in tale graduatoria non sono compresi candidati appartenenti a tale gruppo o qualora nessuno tra loro sia candidabile o eleggibile, il seggio vacante viene assegnato alla lista cui tale seggio era stato originariamente sottratto in applicazione dell'art. 56, comma 2.

Art. 64.

Dimissioni

1. Le dimissioni presentate dai consiglieri provinciali sono irrevocabili e assumono efficacia con il deposito presso il presidente del Consiglio provinciale. Le dimissioni non possono essere depositate in forma di documento digitale.

Art. 65.

Scioglimento anticipato del Consiglio provinciale

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio provinciale comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio. Si considerano contestuali le dimissioni prodotte contestualmente ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo del Consiglio.

2. Entro cinque giorni dal verificarsi delle condizioni, il presidente del Consiglio provinciale accerta l'avvenuta presentazione delle dimissioni contestuali e la comunica ai consiglieri e al presidente della Provincia che, entro i

successivi quindici giorni, indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

Parte III

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Capo I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 66.

Elezione del Presidente della Provincia

1. Il presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale nel suo seno con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti nonché sulla base di una dichiarazione di governo, comprendente anche il numero dei componenti della Giunta provinciale.

Capo II

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Art. 67.

Composizione della Giunta provinciale


1. La Giunta provinciale è composta dal presidente della Provincia, dai vicepresidenti ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale e dagli assessori.

2. Il presidente della Provincia sceglie il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. La Giunta provinciale è composta, oltre al presidente della Provincia, da almeno sette e non più di dieci componenti. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale all'atto della proclamazione degli eletti. Variazioni relative alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio, intervenute successivamente all'elezione della Giunta provinciale, non hanno rilevanza ai fini della composizione della Giunta provinciale medesima in carica.

4. La Giunta provinciale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio provinciale, al momento della sua costituzione, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.

5. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alla sua consistenza nel Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale.



6. La Giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.

Art. 68.

Elezioni degli assessori

1. Su proposta del presidente della Provincia, il Consiglio provinciale elegge gli assessori con votazione unica, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. La proposta indica coloro che sono chiamati alla carica di vicepresidente.

2. Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del Consiglio provinciale, queste sono invece elette in una votazione separata ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale.

Art. 69.

Limite dei mandati per la carica di Presidente della Provincia e di assessore

1. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Provincia, e comunque prima che siano decorsi quarantotto mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per quindici anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l'espletamento della carica per almeno quarantotto mesi.

2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di assessore, e comunque prima che siano decorsi quarantotto mesi, chi ha espletato tale carica consecutivamente per tre legislature o comunque ininterrottamente per quindici anni. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l'espletamento della carica per almeno quarantotto mesi.

Art. 70.

Incompatibilità dei componenti la Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale

1. Agli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste nella parte II, titolo III, ivi comprese le rispettive eccezioni.

2. L'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità compete alla commissione di convalida del Consiglio provinciale. Ai fini dell'accertamento di un'eventuale incompatibilità, gli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale trasmettono al presidente del Consiglio provinciale entro quindici giorni dall'elezione l'elenco delle cariche e delle funzioni ricoperte nonché delle attività svolte. In caso di successiva assunzione delle cariche e degli uffici o di inizio successivo delle attività, la trasmissione deve aver luogo entro quindici giorni dall'assunzione stessa o dall'inizio stesso. Trovano applicazione le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale in materia.

Art. 71.

Cessazione dalla carica di assessore - Sostituzione

1. Qualora singoli componenti della Giunta dovessero cessare dalla carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia individuale o altra causa, il Consiglio provinciale procede entro novanta giorni alla sostituzione degli stessi, su proposta del presidente della Provincia, secondo le modalità di cui all'art. 68, in quanto applicabili.

Capo III

CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E MOZIONE DI SFIDUCIA

Art. 72.

Decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della Provincia


1. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del presidente della Provincia, si procede all'elezione della nuova Giunta provinciale ai sensi dei capi precedenti. Si procede parimenti a nuova elezione del presidente della Provincia e della Giunta provinciale in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 73. Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta provinciale dimissionaria rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presidente della Provincia sono assunte dal primo vicepresidente.

Art. 73.

Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Provincia unicamente eleggendo a maggioranza dei suoi componenti un successore. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno nove consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, comprendente anche il numero dei componenti della Giunta provinciale. La mozione non può essere discussa dal Consiglio provinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i trenta giorni successivi. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Provincia comporta la decadenza dell'intera Giunta provinciale. Il successore propone i nuovi componenti della Giunta provinciale secondo le modalità di cui all'art. 68. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti di tutti gli assessori o della maggioranza dei componenti della Giunta provinciale si considera proposta nei confronti del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta la decadenza di questo dal mandato di assessore.



Art. 74.

Annullamento dell'elezione - Funzioni della Giunta provinciale

1. Qualora sia annullata l'elezione del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale in carica continua ad esercitare le sue funzioni, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione o agli atti aventi carattere di urgenza.

Parte IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75.

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto speciale, si applicano le disposizioni penali previste al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche.

Art. 76.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

- a) legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5;
- b) legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5;
- c) legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3;
- d) legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4.

Art. 77.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Provincia.

2. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione e per il pagamento delle competenze spettanti ai componenti dell'ufficio elettorale sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Provincia.

3. Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è concesso ai comuni un contributo, da stabilirsi dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consorzio dei comuni, proporzionalmente al numero degli iscritti nelle liste elettorali.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 3.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, «Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 settembre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00441

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2017, n. 15.

Ordinamento delle organizzazioni turistiche.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 26 settembre 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini dello sviluppo del turismo in Alto Adige la presente legge disciplina i compiti e il sostegno:


- a) alle organizzazioni turistiche;
- b) all'Azienda speciale «Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige» (IDM), per quanto concerne la sua competenza nel settore turistico e la relativa commercializzazione;
- c) alle sedi distaccate dell'IDM, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per organizzazioni turistiche si intendono:

- a) le associazioni turistiche, di seguito denominate associazioni;
- b) le società cooperative turistiche, di seguito denominate società cooperative;
- c) l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di Cura, soggiorno e turismo di Merano.



Capo II

ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 3.

Finalità e compiti

1. Le organizzazioni turistiche sono organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vanno impiegate per lo svolgimento dei loro compiti.

2. Le organizzazioni turistiche hanno lo scopo di promuovere e incrementare il turismo nella rispettiva zona di competenza.

3. Esse hanno nella propria zona di competenza il compito di:

a) istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;

b) promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;

c) realizzare attività di marketing in accordo con la IDM;

d) elaborare con la IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;

e) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

f) promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote ed acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;

g) rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell'ambito dei loro compiti principali;

h) promuovere i valori del marchio Alto Adige;

i) promuovere i marchi locali, d'intesa e in collaborazione con la IDM e il marchio Alto Adige;

j) svolgere di comune accordo i compiti ad esse delegati dalla Provincia o dal comune competente.

Art. 4.

Elenco provinciale delle organizzazioni turistiche

1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo è tenuto l'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche.

Art. 5.

Iscrizione nell'elenco provinciale

1. Nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 sono iscritte, su domanda, le organizzazioni turistiche che rispondono ai seguenti requisiti:

a) la zona di competenza comprende l'intero territorio di un comune o di più comuni;

b) l'adesione all'associazione o l'ammissione in qualità di socio nella società cooperativa è aperta a tutti gli interessati al turismo della rispettiva zona di riferimento;

c) l'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata oppure la società cooperativa è iscritta nel registro provinciale degli enti cooperativi;

d) l'organizzazione turistica dispone di una sede centrale e ha la facoltà di istituire uffici di informazione in sedi distaccate;

e) lo statuto è conforme ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;

f) lo statuto dell'associazione turistica prevede che, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco provinciale, i beni siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all'eventuale organizzazione turistica subentrante;

g) lo statuto della società cooperativa prevede i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2514 del codice civile, fra i quali rientra anche l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

h) lo statuto della società cooperativa prevede altresì che, in caso di scioglimento o di cancellazione della stessa dall'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati siano destinati al comune competente o ai comuni competenti per territorio; gli stessi sono devoluti all'eventuale organizzazione turistica subentrante;

i) l'associazione ha adottato la denominazione «associazione turistica» e la società cooperativa ha adottato quella di «società cooperativa turistica», seguita dal nome del comune o della zona in cui opera;

j) le entrate sono adeguate al raggiungimento degli scopi statutari.


2. Per ciascuna zona di competenza può essere iscritta nell'elenco provinciale una sola organizzazione turistica.

3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco nonché la documentazione da presentarsi all'uopo.

4. L'iscrizione nell'elenco o il rigetto della domanda d'iscrizione sono disposti, con provvedimento motivato, dall'assessore/assessora provinciale competente, sentito il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza.

5. Le variazioni dello statuto vanno comunicate entro 15 giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento di esecuzione; le variazioni riguardanti le cariche sociali e gli organi dell'associazione o della società cooperativa vanno comunicate entro il medesimo termine.

6. Qualsiasi integrazione alla denominazione di cui al comma 1, lettera *i)*, deve essere autorizzata dalla ripartizione provinciale competente in materia di turismo. Per la comunicazione a fini di marketing possono essere utilizzate anche altre denominazioni. Anche queste devono essere autorizzate dalla predetta ripartizione provinciale.



Art. 6.

Cancellazione dall'elenco provinciale

1. La cancellazione dall'elenco provinciale viene disposta nei seguenti casi:

a) in caso di accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste per l'iscrizione;

b) in caso di inosservanza dello statuto, di accertate gravi irregolarità nella gestione dell'associazione o della società cooperativa o di persistente inerzia da parte delle stesse.

2. La cancellazione può essere inoltre disposta nel caso in cui la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche, qualificate come turistiche, nell'ambito di competenza dell'organizzazione turistica o in una determinata parte di esso, non siano più soci dell'associazione o della società cooperativa.

3. L'assessore/L'assessora provinciale competente, sentiti il comune o i comuni della rispettiva zona di competenza, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione turistica dall'elenco provinciale. Prima di disporre la cancellazione va diffidata l'organizzazione turistica e va sentito/a il/la presidente della stessa.

Art. 7.

Bilancio

1. La stesura del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle organizzazioni turistiche avviene sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dalla Provincia.

2. Le organizzazioni turistiche inviano alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, entro il 31 gennaio l'importo dell'autofinanziamento relativo all'anno precedente, ed entro il 30 giugno una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente e della relazione sulle attività.

3. La Provincia può richiedere ulteriore documentazione e, in caso di accertate o presunte irregolarità, può effettuare gli opportuni controlli.

Capo III

IDM E LE SUE SEDI DISTACCATE COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 8.

Compiti

1. Ai fini della presente legge l'Azienda speciale IDM svolge i seguenti compiti in materia di turismo:

a) sviluppo delle strategie;

b) marketing turistico dell'Alto Adige in Italia e all'estero;

c) funzione di controllo delle organizzazioni turistiche.

2. La funzione di controllo di cui al comma 1, lettera *c)*, consiste nella conferma del programma di attività e della relazione sulle attività delle singole organizzazioni turistiche, nel controllo dell'attuazione del programma annuale concordato ai sensi del programma di attività e secondo la relazione sulle attività e nel controllo dell'osservanza dei criteri di qualità. I rispettivi rapporti di controllo sono trasmessi alla ripartizione competente in materia di turismo.

3. La collaborazione dell'Azienda speciale IDM con le organizzazioni turistiche avviene tramite le sedi distaccate, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

4. In caso d'istituzione di una organizzazione turistica oltre i confini della sede distaccata dell'IDM, spetta all'assessore/assessora provinciale competente stabilire, sentite preventivamente l'IDM e le sedi distaccate coinvolte, a quale sede distaccata appartenga l'organizzazione turistica.

5. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM è istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico.

Art. 9.

Collegio dei presidenti

1. Il collegio dei presidenti è composto da tutti i presidenti e le presidenti delle organizzazioni turistiche della rispettiva sede distaccata dell'IDM. Il/La presidente di ciascuna organizzazione turistica può anche designare un membro del consiglio direttivo o del consiglio d'amministrazione a presenziare nel collegio dei presidenti in qualità di rappresentante.

2. I membri del collegio dei presidenti eleggono al loro interno il/la presidente e il suo sostituto/la sua sostituta.

3. Ogni membro del collegio dei presidenti dispone di una quota di voti calcolata in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici secondo i dati dell'Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

4. Il collegio dei presidenti:

a) nomina il comitato tecnico di cui all'art. 10;

b) elabora, in collaborazione con il/la competente manager della sede distaccata dell'IDM, il programma annuale, da sottoporre al Consiglio di amministrazione della IDM per la relativa approvazione;

c) redige le proposte per ulteriori iniziative;

d) valuta, insieme al comitato tecnico competente, l'attività svolta dal/dalla manager della sede distaccata dell'IDM.

5. Il collegio dei presidenti si riunisce almeno quattro volte all'anno con il/la manager della sede distaccata dell'IDM. Il collegio dei presidenti può in ogni momento richiedere ulteriori riunioni.

Art. 10.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da un minimo di dieci a un massimo di tredici componenti. Il/La presidente del collegio dei presidenti è membro di diritto del comitato tecnico con diritto di voto. Un membro del comitato



tecnico è designato dall'associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero. I restanti membri del comitato tecnico sono eletti dal collegio dei presidenti come segue:

- a) due rappresentanti del collegio dei presidenti;
- b) tre direttori/direttrici delle organizzazioni turistiche scelti da una rosa di sei nominativi proposta dai direttori e dalle direttrici delle organizzazioni turistiche;
- c) tre rappresentanti delle associazioni o delle strutture d'interesse turistico, di cui un/una rappresentante è nominato/nominata direttamente dall'organizzazione provinciale più rappresentativa dei contadini quale rappresentante delle aziende agrituristiche;
- d) eventualmente fino a tre ulteriori rappresentanti dei settori economici.

2. Tutte le categorie rilevanti degli esercizi ricettivi della zona di competenza della rispettiva sede distaccata dell'IDM devono essere rappresentate in seno al comitato tecnico.

3. Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:

- a) promuove il flusso di informazioni fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche;
- b) esamina, sorveglia e valuta la realizzazione del programma annuale della sede distaccata e delle organizzazioni turistiche;
- c) consulenza, programmazione, coordinamento delle attività fra la sede distaccata e le organizzazioni turistiche.

4. Il comitato tecnico si riunisce regolarmente e almeno dieci volte all'anno con il/la manager della sede distaccata. Il comitato tecnico si riunisce quattro volte all'anno con il/la manager della sede distaccata in presenza di tutti i direttori e le direttrici delle organizzazioni turistiche della relativa zona di competenza.

Art. 11.

Collaborazione

1. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e l'azienda speciale IDM avviene tramite le competenti sedi distaccate dell'IDM e riguarda:

- a) l'accordo sul programma di attività delle organizzazioni turistiche;
- b) la realizzazione delle attività come dal programma di attività;
- c) iniziative di marketing.

2. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM è istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico. La collaborazione fra le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate si svolge sia direttamente che per il tramite del collegio dei presidenti o del comitato tecnico.

Capo IV

AGEVOLAZIONI ALLE SEDI DISTACCATE DELL'IDM E ALLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 12.

Fondi dal bilancio provinciale

1. Per sostenere le organizzazioni turistiche e le sedi distaccate dell'IDM nell'assolvimento dei relativi compiti, nel bilancio provinciale sono stanziati annualmente appositi fondi.

2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati alle organizzazioni turistiche soltanto se esse rispettano i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I fondi stanziati sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

- a) un'aliquota, uguale o variabile, per tutti gli aventi diritto;
- b) un'ulteriore aliquota secondo i seguenti criteri:
 - 1) capacità ricettiva alberghiera e non alberghiera;
 - 2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
 - 3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
 - 4) entità dell'autofinanziamento.

4. La misura delle aliquote di cui al comma 3 e le quote spettanti alle sedi distaccate dell'IDM sono determinate annualmente dalla Giunta provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia, definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione dei fondi e stabilisce contestualmente la quota di autofinanziamento a carico delle organizzazioni turistiche.

5. L'eventuale differenza tra gli importi computati in base ai criteri di ripartizione e i fondi effettivamente assegnati ai sensi del comma 4 può essere assegnata dalla Giunta provinciale all'Azienda speciale IDM con specifica destinazione per l'area turismo.

6. Il pagamento degli importi assegnati alle organizzazioni turistiche è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le organizzazioni turistiche dalle assegnazioni. In caso di impiego non efficiente e non efficace dei fondi assegnati, la Giunta provinciale può prevedere la riduzione o la revoca dell'assegnazione stessa. Gli importi non assegnati sono ridistribuiti alle restanti organizzazioni turistiche.

7. Il pagamento delle somme assegnate all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.



Art. 13.

Ulteriori agevolazioni

1. In aggiunta ai fondi previsti dall'art. 12 vengono stanziati annualmente nel bilancio provinciale appositi fondi per progetti di investimento di interesse turistico promossi dalle organizzazioni turistiche. Tali iniziative possono essere intraprese da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei fondi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione da presentarsi all'uopo.

Art. 14.

Agevolazioni a favore dell'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche

1. La Provincia è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche per le spese sostenute per la stipulazione di polizze assicurative, al fine di tenere indenni i proprietari di piste di sci da fondo, sentieri, percorsi ciclabili o piste segnalate per mountain bike aperti al pubblico, in caso di azioni da richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali. La Provincia può anche stipulare direttamente dette polizze.

2. La Provincia è autorizzata inoltre a concedere all'associazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche ulteriori agevolazioni ai sensi dell'art. 13.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Associazioni e società cooperative esistenti

1. Le organizzazioni turistiche già iscritte nel elenco di cui all'art. 16 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 4.

2. In caso di accertata incompletezza o mancanza della documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco provinciale, quest'ultima deve essere completata o consegnata entro sei mesi dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione nell'elenco provinciale ai sensi dell'art. 5, comma, 3 della presente legge, a pena di cancellazione dall'elenco.

3. Le organizzazioni turistiche già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono rimanere in vita in quanto tali, anche se non soddisfano il presupposto di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

Art. 16.

Abrogazione

1. La legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, eccetto gli articoli 23, 24, 25 e 26, è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2018.

2. Le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande giacenti e non ancora evase.

3. I richiami alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, per la parte abrogata, contenuti nelle leggi provinciali devono intendersi riferiti alla presente legge.

Art. 17.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, come rifinanziata dalla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28.

Art. 18.

Entrata in vigore


1. La presente legge provinciale entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 settembre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00442



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2017, n. 32.

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 31 al Bollettino Ufficiale n. 39 del 27 settembre 2017 della Regione Friuli-Venezia Giulia)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione, la Regione con la presente legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilità provinciale e delle attività connesse ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Capo II

FUNZIONI E ATTIVITÀ IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 2.

Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014, tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Società, cui conferisce le attività connesse.

2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); in tal senso, dal 1° gennaio 2018, la viabilità provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilità regionale.

Art. 3.

Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi

1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, possono essere trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'art. 2; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della Società medesima.

2. I beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 26/2014, sono conferiti alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Le risorse finanziarie e i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la viabilità provinciale trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 35 e 61 della legge regionale n. 26/2014, nonché quelli maturati e non esauriti nel periodo tra il 1° luglio 2016 e il 31 dicembre 2017, sono conferiti alla Società a decorrere dal 1° gennaio 2018. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziari e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori al 1° gennaio 2018.

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'art. 35 della legge regionale n. 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito alla Società a decorrere dal 1° gennaio 2023; il trasferimento può avvenire, a domanda del personale interessato, anche con una decorrenza anteriore, concordata dal personale medesimo con la Società, a partire dall'1 gennaio 2018. Al personale trasferito è applicato il Contratto collettivo di lavoro vigente presso la Società. Al fine di assicurare, nelle more del trasferimento, la continuità nello svolgimento delle attività conferite, il personale di cui al primo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al personale messo a disposizione continua ad applicarsi lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.



2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.

3. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, procede alla costituzione di una dotazione organica separata a esaurimento, corrispondente ai posti del personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, che verrà progressivamente ridotta contestualmente al trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione del personale stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

4. La Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2023, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all'art. 34 della legge regionale n. 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unità di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1.

5. Il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 può partecipare, per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilità attivate dagli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a procedure di mobilità intercompartimentale; nel caso degli enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante la mobilità avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa. In caso di mobilità di comparto non è richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la Società, di concordare un termine diverso anche inferiore.

6. La Regione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni di personale non dirigente previste dai singoli piani dei fabbisogni occupazionali, avvia interPELLI interni riservati al personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, in possesso della categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del 15 per cento del contingente di posti destinati a tale copertura, con arrotondamento all'unità superiore. Il rientro dalla messa a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali. La Giunta regionale definisce preventivamente i criteri per individuare il personale avente titolo al rientro

nel caso in cui vi sia un numero di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al numero dei posti disponibili ai sensi del primo periodo.

7. Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Società di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validità o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.

8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.

9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'art. 2 da parte della Regione, la medesima, prima di effettuare nuove assunzioni di personale, procede al riassorbimento delle unità di personale trasferite alla Società, ai sensi del comma 1, previa ridefinizione delle dotazioni organiche della Regione e della Società e con contestuale corrispondente riduzione delle risorse trasferite.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2007, N. 23

Art. 5.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 23/2007


1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d bis*) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;»;

b) alla lettera *e*) le parole «determinazione per le strade regionali» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione per la viabilità regionale, come definita dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32.»;

c) alla lettera *g*) le parole «Province e» sono soppresse.



Art. 6.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 61 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) al comma 3 le parole «Le Province e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni».

Art. 7.

Modifica all'art. 62 della legge regionale n. 23/2007

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 23/2007 è abrogata.

Art. 8.

Modifica all'art. 62-bis della legge regionale n. 23/2007

1. Il comma 2 dell'art. 62-bis della legge regionale n. 23/2007 è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 62-ter della legge regionale n. 23/2007

1. Al comma 1 dell'art. 62-ter della legge regionale n. 23/2007 le parole «, o delle Province» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 62-quater della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni)»;

b) al comma 2 le parole «trasferiti alla Provincia o al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale».

Art. 11.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 63 della legge regionale n. 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017»;

b) al comma 5 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017»;

c) al comma 6 dopo le parole «decreto legislativo n. 111/2004» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 32/2017».

Capo IV

NORME FINANZIARIE E CONTABILI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

Norme finanziarie e contabili

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, la Giunta regionale individua i capitoli, le quote di stanziamento, le prenotazioni e gli impegni afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2014.

2. Con proprio decreto il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 1, in particolare:

a) storna lo stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse alla Società;

b) se necessario, istituisce gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse alla Società, nel rispetto dell'originaria programmazione di spesa;

c) modifica d'ufficio le prenotazioni e gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse alla Società, variandone il beneficiario e le relative codifiche;

d) revoca gli atti di liquidazione relativi a ruoli di spesa fissa imputati agli impegni di cui alla lettera c), dispone la chiusura dei ruoli medesimi nonché la loro riapertura a favore della Società.

3. Per le finalità previste dall'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come segue:


a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 13.


Modifiche alla tabella Q relativa all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017

1. Nella tabella Q, allegata all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:




a) la parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Noncello è sostituita dalla seguente:

del Noncello						
	Pianificazione territoriale/ Viabilità Definire un quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche a livello di Unione	Definire il quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche per elaborare strumenti pianificatori e programmatici dell'Unione: a) Piano strutturale di coordinamento tra strumenti urbanistici e politiche di sviluppo	100.000,00	8	1	2
	Pianificazione territoriale/ Viabilità Definire un quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche a livello di Unione	Definire il quadro unitario dello stato di fatto e delle scelte strategiche per elaborare strumenti pianificatori e programmatici dell'Unione: b) Piano del traffico e della mobilità pubblica sovra-comunale	100.000,00	8	1	2
	Infrastrutture/viabilità Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana	Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: a) Progettazione esecutiva e realizzazione rotatoria Porcia incrocio Garage Venezia	55.000,00	10	5	2
	Infrastrutture/viabilità Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana	Riqualificazione stradale e riduzione del traffico: b) "Progetto di fattibilità" Ponte sul Meduna	200.000,00	10	5	2
	Politiche giovanili Qualificare e coordinare i servizi ai residenti	Riqualificazione e adeguamento normativo del Centro di aggregazione giovanile di via Risorgive a Porcia	10.000,00	12	4	2
	Politiche giovanili Qualificare e coordinare i servizi ai residenti	Sistemazione interna e acquisto dotazioni informatiche per il Centro di aggregazione giovanile di Zoppola	50.000,00	12	4	2
	Sistema dei servizi ai residenti Riqualificazione e adeguamento normativo delle strutture socio-sanitarie di livello comprensoriale	Progetto di fattibilità nuove dislocazioni e adeguamento normativo Casa Serena e casa Anziani Torre	100.000,00			
	Mobilità ciclistica Rafforzare e completare i collegamenti ciclabili sovracomunali	Progetto e realizzazione ciclabile su SP 31-Via Garibaldi a completamento asse Roveredo-Budoia	30.000,00			
	Infrastrutture/viabilità Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana	Realizzazione rotatoria a Orcenico Inferiore incrocio via Sile-SR13	100.000,00			
	Turismo culturale e ambientale Valorizzazione delle aree naturalistiche del territorio	Approdi sul Noncello e collegamento battello/ navetta/ ciclabile-progettazione	50.000,00			
	Turismo culturale e ambientale Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico d'area vasta	Restauro filologico del giardino storico di Villa Dolfin - realizzazione primo stralcio	100.000,00			
	Infrastrutture/viabilità Riqualificazione stradale e riduzione del traffico che interessa la SR 13 Pontebbana	Rotatoria incrocio SR13-Via Brugnera (incrocio pericoloso con strade comunali)	35.000,00			
TOTALE UNIONE DEL NONCELLO			930.000,00			



b) la parte relativa all'elenco degli interventi ammessi a finanziamento dell'Unione del Gemonese è sostituita dalla seguente:

del Gemonese						
	Infrastrutture, mobilità, trasporti	Completamento piste ciclabili: tratto Gemona-Artegnina	112.000,00	10	5	2
	Infrastrutture, mobilità, trasporti	Realizzazione pista ciclabile Artegnina-Buia	105.000,00	10	5	2
	Infrastrutture, mobilità, trasporti	Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi all'aperto e negli edifici pubblici dei Comuni	17.500,00	12	2	2
	Territorio e ambiente	Realizzazione del Parco archeologico del Colle di San Martino ad Artegnina	52.500,00	5	1	2
	Territorio e ambiente	Implementazione di un marketing unitario per comunicare il territorio ed i vari prodotti locali	25.000,00	16	1	1
	Economia e imprese	Rafforzare la fruizione ecologica, sportiva e turistica. Creare e segnalare percorsi in quota (in particolare anelli) per mountain bike	3.500,00	5	1	2
	Economia e imprese	Qualificazione e segnalazione di sentieri di fondo valle per passeggiate. Sentieri "avventura" nel territorio boschivo di Montenars, sul monte San Simeone, lungo il torrente Palar (Alesso)	2.800,00	10	4	2
	Territorio e ambiente	Interventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano	19.000,00			
	Risorse energetiche ed efficienza	Interventi di miglioramento e retrofitting energetico degli edifici pubblici	100.500,00	17	1	2
	Risorse energetiche ed efficienza	Efficientamento energetico Casa delle Farfalle di Bordano	49.000,00	17	1	2
	Risorse energetiche ed efficienza	Sostituzione ed efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica dei comuni (progettazione per € 35.000 e 70.200 per parziale realizzazione)	35.000,00	17	1	2
			70.200,00	17	1	2
	Infrastrutture, mobilità e trasporti	Interventi di manutenzione straordinaria stradale comunale che conduce al monte San Simeone, in Comune di Bordano	8.000,00			
TOTALE UNIONE DEL GEMONESE			600.000,00			



c) il totale Intesa 2017 è modificato da 13.582.715 euro a 13.577.400 euro.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 53 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è autorizzata la spesa di 420.315 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 420.315 euro, per l'anno 2017, suddivisi per ciascuna Missione, Programma e Titolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:

a) per 108.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

b) per 57.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

c) per 15.000 euro dalla Missione n. 19 (Relazioni internazionali), Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

d) per 235.000 euro dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);

e) per 5.315 euro dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

Art. 15.

Inserimento dell'art. 9-quinquies nella legge regionale n. 20/2016

1. Dopo l'art. 9-*quater* della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:

«Art. 9-*quinquies* atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione

1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.».

2. Per le finalità previste dell'art. 9-*quinquies*, comma 1, della legge regionale n. 20/2016, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 16.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dal 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

BOLZONELLO

(*Omissis*)

17R00480



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2017, n. 206/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali);

Visto in particolare l'art. 84 della legge regionale n. 3/2015, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e del terziario) il quale dispone:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali, dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di «*de minimis*» a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5.

2. In sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'art. 62 in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5, possono essere concessi alle PMI insediate dall'1° ottobre 2016 negli agglomerati industriali.

3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.

5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2017, n. 1611;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 84 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), come modificato dall'art. 12 della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario) il presente regolamento, al fine di supportare il sistema produttivo, stabilisce criteri e modalità



per la concessione di contributi alle imprese che si insediano negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale a parziale copertura dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati stessi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, relativamente alle nozioni di:

- a) aiuti «de minimis»;
- b) agglomerati industriali;
- c) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
- d) servizi primari;
- e) servizi secondari;
- f) microimprese, piccole e medie imprese (PMI).

2. Ai fini del presente regolamento per Ente gestore si intende: ciascun consorzio di sviluppo economico locale delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla gestione dei contributi di cui al presente regolamento in riferimento all'agglomerato industriale di competenza ai sensi dell'art. 84, comma 4, della legge regionale 3/2015.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare l'importo di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare i centomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dal beneficiario in «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

Esclusioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A.

Art. 5.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, della legge regionale n. 3/2015, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le PMI che si insediano negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, con priorità alle imprese che si insediano nelle APEA, qualora costituite.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio;
- b) essere insediate in un agglomerato industriale di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) essere in regola con le prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria dell'artigianato della cooperazione del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, a parziale copertura dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, le spese di cui all'art. 64, comma 5 della legge regionale 3/2015, relative alle tariffe ed ai corrispettivi versati al consorzio per l'utilizzo di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio stesso, sostenute dalle PMI nel biennio successivo alla data del proprio insediamento nell'agglomerato industriale di competenza del relativo consorzio di sviluppo economico locale.

2. Le spese ammissibili a contributo sono al netto dell'IVA.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 8.

Intensità dell'aiuto

1. Il contributo è concesso in misura pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'Ente gestore esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ed è redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nonché sul sito internet dell'Ente gestore.

2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 15 marzo al 30 maggio di ogni anno.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) la documentazione giustificativa delle spese sostenute;



b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestanti:

- 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5;
- 2) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione delle PMI;
- 3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7;
- 4) la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» di cui all'art. 3 comma 4;
- 5) la dichiarazione attestante l'eventuale insediamento in un'area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA);
- 6) l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

4. Il beneficiario prova le spese sostenute attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore del consorzio, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore del consorzio, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del consorzio oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro del consorzio apposti sull'originale del documento.

Art. 10.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. L'Ente gestore comunica al soggetto richiedente il contributo:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o tramite copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione ed erogazione del contributo.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, l'Ente gestore può predisporre apposita nota informativa, pubblicata sul proprio sito internet ufficiale.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 11.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che danno diritto al contributo effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. La domanda di contributo è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 9, comma 2 ovvero dell'art. 16, comma 2;
- b) la domanda è presentata con modalità diverse da quella prevista dall'art. 9, comma 1;
- c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. L'Ente gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto «de minimis», nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, e contestualmente liquidati, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 9, comma 2, ovvero di cui all'art. 16, comma 2.

2. Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando priorità alle imprese che si insediano nelle APEA, ove costituite.

3. L'elenco delle domande ammesse a contributo è reso pubblico sul sito internet dell'Ente gestore.

4. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno solare di presentazione della domande possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, dando priorità alle imprese che si insediano nelle APEA, ove costituite.

5. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 13.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari devono conservare i titoli originari di spesa e la documentazione attestante l'avvenuto sostenimento della spesa medesima presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 in qualsiasi momento l'Ente gestore può disporre ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 15.


Revoca del contributo concesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, in sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5, possono essere concessi anche alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali, per le spese sostenute nel biennio successivo alla conclusione del processo di riordino del relativo consorzio di sviluppo industriale.



2. In deroga a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, con esclusivo riferimento all'annualità 2017, le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 2 ottobre al 1° dicembre.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE SERACCHIANI

17R00483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2017, n. 0208/Pres.

Regolamento di modifica al “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d), che prevede che con regolamento regionale siano stabiliti: «a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali; [...] c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi; d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 20»;

Richiamato il proprio decreto 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1680 dell'8 settembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)» è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Accreditamento*)». — 1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accreditamento costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico per l'acquisizione delle prestazioni erogate dal privato e condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati al contenimento delle rette da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche è condizione di funzionamento.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione 230/2011

1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Requisiti e procedura per l'accreditamento e controlli*). — 1. Per essere accreditati i soggetti gestori di servizi del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, oltre ai requisiti previsti per richiedere l'avvio tramite la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), devono possedere i requisiti elencati all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 20/2005.



2. Salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della legge regionale 20/2005, la funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia, in Scienze dell'educazione, in Scienze della Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti.

3. La domanda di accreditamento, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal soggetto gestore del servizio al comune dove il servizio è ubicato.

4. L'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva deve essere richiesta in un'unica soluzione e l'accreditamento è rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o sostitutiva.

5. Al fine della valutazione del possesso dei requisiti per l'accreditamento le dimensioni, gli indicatori e i descrittori degli stessi sono individuati negli allegati A, B, C e D al presente regolamento.

6. Le attività concernenti l'accreditamento possono essere esercitate anche avvalendosi del Servizio sociale dei comuni territorialmente competente.

7. Il comune provvede a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di accreditamento anche avvalendosi del Servizio sociale dei comuni territorialmente competenti.

8. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il comune revoca l'accreditamento.

9. L'accreditamento ha una validità di 3 anni ed è soggetto a rinnovo, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle prescrizioni assegnate.

10. I comuni trasmettono alla Direzione centrale competente, anche mediante il sistema informativo di cui all'art. 38, comunicazione dei provvedimenti di accreditamento nonché delle revocazioni o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

11. Eventuali modifiche agli allegati A, B, C e D al presente Regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.»

Art. 3.

Modifica dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Al comma 2 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Regione 230/2011 le parole «hanno efficacia dal 1° settembre 2017 con riferimento all'anno educativo 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti «hanno efficacia dal 1° gennaio 2019 con riferimento all'anno educativo 2019/2020».

Art. 4.

Aggiunta degli allegati A, B, C e D al decreto del Presidente della Regione n. 230/2011

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 230/2011 sono aggiunti gli allegati A, B, C e D di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2017, n. 0210/Pres.

Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'articolo 24, di coabitare sociale di cui all'articolo 25 e delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 24 «autorecupero», comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che prevede che al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalità pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare ad uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo;

Visto l'art. 25 «coabitare sociale», comma 1, della legge regionale n. 1/2016 che prevede che la Regione promuove e sostiene progetti innovativi che realizzano nuove forme del costruire e dell'abitare, in particolare attraverso un utilizzo condiviso di risorse, spazi e servizi che consentano di ripartire i costi di gestione nell'abitare comune, altrimenti insostenibili per un solo nucleo familiare;


Visto l'art. 26 «forme innovative», comma 1, della legge regionale n. 1/2016 che prevede che la Giunta regionale individua ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la cogestione di servizi e di spazi comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia;

Atteso che gli articoli 24 e 26 dispongono espressamente che per dare attuazione alle finalità debbano essere approvati appositi regolamenti;

Atteso che l'art. 26 dispone altresì che il regolamento venga approvato previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 7 luglio 2017 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;

Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV commissione consiliare permanente nella seduta del 5 settembre 2017, in ordine al suddetto regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giuntale n. 1282/2017, con le modifiche proposte e illustrate alla commissione nella medesima seduta;



Ritenuto di dare esecuzione agli articoli 24 e 26 della legge regionale n. 1/2016 emanando il «Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» nel testo allegato al presente decreto;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1675 dell'8 settembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Omissis)

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti a sostenere le iniziative di auto-recupero, del coabitare sociale e di sviluppo di nuove forme del costruire e dell'abitare, finalizzati a fornire risposte innovative a specifiche esigenze di residenzialità.

2. Tali iniziative consistono in proposte progettuali che per tipologia non rientrano tra le iniziative ammissibili con le altre agevolazioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) interventi edilizi: le tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) alloggio «di lusso», l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218;

c) destinazione d'uso residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo in osservanza dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19/2009;

d) prima casa: unità abitativa adibita a dimora abituale dei destinatari finali.

Capo II
REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Art. 3.
Beneficiari e soggetti attuatori

1. Per le iniziative di cui all'art. 6 i comuni e gli altri enti pubblici, beneficiari degli incentivi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2016, concedono, in quanto titolari del diritto di proprietà su un immobile o su unità immobiliari da riqualificare e da destinare ad uso residenziale, il diritto di superficie a tempo determinato sugli immobili a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa che in qualità di soggetti attuatori realizzeranno gli interventi edilizi di cui all'art. 2.

2. Per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 i beneficiari degli incentivi ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 1/2016 sono le persone fisiche o giuridiche titolari di un diritto di proprietà o di superficie su un immobile o su unità immobiliari da acquistare, realizzare, riqualificare e da destinare ad uso residenziale che per la realizzazione delle iniziative possono avvalersi di soggetti a ciò autorizzati da un diritto ovvero da specifico accordo vincolante con i beneficiari o della collaborazione di enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.

3. I beneficiari o i soggetti attuatori sono, in ogni caso, tenuti ad acquisire le aree, gli immobili e ad affidare i lavori nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione degli interventi edilizi e ispirandosi a principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità.

Art. 4.
Destinatari finali

1. I destinatari finali sono le persone fisiche che, per le specifiche esigenze legate alla loro residenzialità, si rivolgono allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2016 e successivamente adibiscono a dimora abituale le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative di cui all'art. 5.

2. Tra i destinatari finali particolare attenzione dovrà essere riservata a:

a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;

b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;

c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;

d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;


f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;

g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;

h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto relativi a contratti di locazione di unità immobiliari a destinazione residenziale;

i) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei comuni ovvero dai centri antiviolenza.

3. Per le iniziative di cui all'art. 6 sono destinatari finali nell'assegnazione in godimento delle unità abitative i soci della cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa di cui all'art. 3, comma 1.



4. Per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8 al fine dell'individuazione dei destinatari finali delle unità abitative, qualora non oggetto di progetti socio-assistenziali attivati dai comuni o dalle aziende di servizi per la persona o dalle aziende per l'assistenza sanitaria, il beneficiario ovvero il soggetto attuatore pubblica apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni mediante affissione all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento del comune ove hanno sede le unità abitative oggetto dell'avviso. I contenuti dell'avviso sono preventivamente approvati dal comune. Copia dell'avviso è resa disponibile allo Sportello risposta casa di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2016 in relazione al territorio ove si realizza l'iniziativa.

Art. 5.

Tipi di iniziative

1. Sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento le iniziative definite agli articoli 6, 7 e 8. Le iniziative devono essere coerenti con il fine specifico perseguito. I relativi interventi edilizi sono attuati in conformità alle norme edilizie di cui alla legge regionale n. 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) e relativo regolamento attuativo.

2. A conclusione delle iniziative le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative:

- a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»;
- b) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- c) devono essere adibiti a prima casa dei destinatari finali.

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dell'incentivo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora gli stessi assumano rilevanza in relazione alle opere edilizie da realizzarsi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

Art. 6.

Auto-recupero

1. Per auto-recupero di cui all'art. 24 della legge regionale n. 1/2016 si intendono le iniziative finalizzate a valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado sostenendo i comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente gli interventi di riqualificazione edilizia da realizzarsi da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa alle quali concedono il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo.

2. Negli atti di cessione di cui al comma 1 i comuni e gli altri enti pubblici individuano anche i criteri e le modalità per il trasferimento degli incentivi alla cooperativa edilizia.

Art. 7.

Coabitare sociale

1. Per coabitare sociale, di seguito *co-housing*, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 1/2016 si intende un modo di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione che, generalmente, presenta alcuni tratti caratteristici, quali:

a) i destinatari finali (*co-housers*) adibiscono a dimora abituale le unità abitative sulla base della condivisione di un determinato stile di vita che pone al centro il valore fondante dell'apertura al dialogo e alla socialità, la cooperazione, il rispetto per l'ambiente, nonché il risparmio, che si raggiunge attraverso la condivisione di spazi, beni e servizi (*saving by sharing*) a fronte della rinuncia di alcuni spazi privati;

b) il progetto di realizzazione è seguito congiuntamente da tutti i futuri *co-housers* che condividono le scelte relative al luogo in cui andare a risiedere, alla progettazione dell'immobile, alla distribuzione degli spazi privati e di quelli comuni, con la possibilità per questi ultimi di essere utilizzati aprendosi al territorio circostante;

c) la gestione della struttura può avvenire anche ad opera dei *co-housers* stessi.

2. Le caratteristiche di cui al comma 1 non sono necessariamente contemporaneamente presenti. Il *co-housing* può essere declinato in diversi modi per rispondere ad esigenze di residenzialità specifiche dei *co-housers* che scelgono le priorità su cui puntare.

Art. 8.

Forme innovative

1. Per forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1/2016 si intendono le iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l'intervento edilizio e le finalità perseguite. Tale rapporto di funzionalità è elemento caratterizzante la proposta progettuale, nella quale gli interventi edilizi previsti sono preordinati al soddisfacimento di un bisogno legato alla residenzialità, e ne costituisce elemento sostanziale e vincolante.

Capo III

INCENTIVI

Art. 9.

Forma degli incentivi

1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da concedere in misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile. La misura percentuale è fissata con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016, avuto riguardo alla tipologia delle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8. I contributi sono erogati, anche in via anticipata, sulla base delle disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG) di cui alla decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2001 della Commissione «Ambito edilizia sociale» (approvata in sede di Conferenza delle regioni e province autonome del 10 luglio 2014), e sul regime dei *de minimis*, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, della Commissione europea, e sono concessi ed erogati secondo le modalità di cui agli articoli da 11 a 19.

3. L'importo del contributo non può subire variazioni in aumento rispetto a quanto indicato in domanda; non può comunque superare l'importo di 800.000,00 euro e non può essere riconosciuto su una spesa complessiva, sostenuta e rimasta effettivamente a carico, inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, nelle voci e per le specifiche indicate al comma 2, sostenute e rimaste effettivamente a carico del beneficiario. Il contributo copre i costi riconducibili agli interventi edilizi e i costi riconducibili all'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie qualora intervenga in data successiva alla presentazione della domanda e ne costituisca quindi spesa ammissibile.

2. Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 56, comma 2 e 59, comma 2 della legge regionale n. 14/2002 sono ammissibili per intero le spese per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e nel caso di soggetti pubblici anche l'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); sono ammissibili gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; sono ammissibili gli oneri per ricerche e indagini preliminari per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.

3. In ogni caso, si considerano non ammissibili i seguenti costi:

- a) interessi passivi e altri oneri finanziari;
- b) assicurazioni diverse da quelle contro responsabilità civile e perdita di beni strumentali;
- c) imposte sul reddito;
- d) debiti o commissioni su interessi passivi, quali interessi moratori e commissioni di massimo scoperto;
- e) costi relativi a redditi sul capitale;
- f) spese che risultino inutili per il progetto, con riguardo all'attività necessaria per la sua realizzazione;
- g) costi sostenuti in difformità al progetto;
- h) costi già finanziati o ammessi a finanziamento da parte di altri soggetti pubblici.



4. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 12, ai sensi dell'art. 36, comma 1 della legge regionale n. 7/2000.

Capo IV

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11.

Procedura

1. I contributi di cui all'art. 9 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili, secondo l'ordine di priorità assegnato in graduatoria e determinato sulla base del maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 13.

3. Sono ammissibili le iniziative di cui all'art. 5 coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 1/2016, condivise e fatte proprie dai Tavoli territoriali per le politiche abitative ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 1/2016.

Art. 12.

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, è presentata alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4, legge regionale n. 1/2016.

2. La domanda è presentata prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisizione della titolarità del diritto di proprietà o di superficie.

3. La domanda, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione centrale competente, è sottoscritta dal richiedente persona fisica ovvero dal legale rappresentante se persona giuridica.

4. La domanda si intende validamente inviata se sottoscritta digitalmente o firmata in originale sul modulo, scansionata, ed inviata tramite posta elettronica certificata (pec), ovvero, sottoscritta in originale sul modulo ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora le domande siano inviate a mezzo pec, fa fede la data di accettazione della pec.

5. La domanda contiene, in particolare:

a) l'indicazione del richiedente il contributo;
b) la localizzazione dell'iniziativa;
c) la tipologia dell'iniziativa con riferimento agli articoli 6, 7, 8;
d) una breve descrizione del progetto con l'indicazione della finalità e dell'eventuale specificità dei destinatari finali. Per le iniziative di cui all'art. 8 anche una breve illustrazione della relazione funzionale degli interventi edili con le finalità del progetto;

e) il livello di programmazione e progettazione;
f) l'indicazione della spesa complessiva stimata;
g) l'importo del contributo richiesto.

6. Ogni domanda può essere suffragata da ulteriori dati e informazioni integrative al fine di consentire una migliore valutazione del progetto.

7. Ogni domanda deve riguardare una sola iniziativa.

8. La mera presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

9. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente, persona fisica, ovvero, nel caso di persona giuridica del legale rappresentante;

b) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa alla compatibilità della richiesta alla normativa europea in materia di aiuti di

Stato, su modello approvato dalla Direzione regionale competente. Tale dichiarazione dovrà essere reiterata a richiesta della Regione, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo.

Art. 13.

Criteri di priorità, punteggi e formazione delle graduatorie

1. Ai fini della formazione delle graduatorie riferite, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8, costituiscono parametri oggettivi predeterminati, in osservanza dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, i seguenti criteri di selezione:

a) priorità attribuita all'iniziativa dal Tavolo territoriale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2016 in coerenza con il disposto di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo medesimo:

- 1) ordine di priorità «1»: 20 punti,
- 2) ordine di priorità «2»: 15 punti,
- 3) ordine di priorità «3»: 10 punti,
- 4) ordine di priorità «4»: 5 punti;

b) iniziative da realizzarsi in comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'art. 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali): 10 punti;

c) iniziative da realizzarsi nei comuni interamente montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia): 10 punti;

d) livello di programmazione e progettazione:

- 1) progettazione esecutiva: 30 punti,
- 2) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti,
- 3) progettazione preliminare: 10 punti;

e) presenza tra i destinatari finali di persone rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2: 15 punti.

2. Il venir meno di condizioni che modificano l'attribuzione dei punteggi comporta il diniego al finanziamento e l'archiviazione della domanda ovvero la revoca del finanziamento.

3. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità agli interventi con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità di posizione si applica il criterio del sorteggio.

4. Qualora nel corso della verifica si ravvisi l'incompletezza o l'incorreggibilità della documentazione al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000.


Art. 14.

Approvazione delle graduatorie e prenotazione delle risorse

1. Con decreto del direttore centrale entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 12, comma 1, sono approvate le graduatorie delle domande con riferimento, rispettivamente, alle iniziative di cui agli articoli 6, 7 e 8; contestualmente sono ammesse a contributo le domande fino a concorrenza delle risorse assegnate alle tipologie delle iniziative medesime con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016. Con il medesimo atto è approvato l'elenco delle domande non ammesse a contributo con indicazione sintetica della motivazione del diniego.

2. Le graduatorie hanno validità sino al 31 dicembre dell'esercizio finanziario dell'anno. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate.

3. Eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili nell'esercizio finanziario a seguito di archiviazioni o revocazioni di ulteriori risorse assegnate con il Piano annuale di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 1/2016, possono essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria stessa.



Art. 15.

Produzione dei documenti

1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire alla Regione dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR o inviata tramite posta elettronica certificata (pec).

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 16.

Documentazione per la concessione del contributo

1. A seguito di ammissione a contributo di cui all'art. 14, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria viene inviata un'apposita nota di richiesta della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione alla natura giuridica del richiedente, necessaria alla concessione del contributo da presentare entro il termine perentorio ivi fissato.

2. Gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica presentano in osservanza degli articoli 56 e 57 della legge regionale n. 14/2002:

- a) descrizione dell'iniziativa da realizzare;
- b) quadro economico dell'iniziativa;
- c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. I soggetti privati presentano in osservanza dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002:

- a) descrizione dell'iniziativa da realizzare;
- b) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato e relativo titolo abilitativo edilizio;
- c) computo metrico o preventivo di spesa;
- d) altre autorizzazioni o nulla osta eventualmente previsti; nel caso in cui l'intervento costruttivo o di recupero non sia soggetto o sia soggetto solo ad alcune autorizzazioni, il progettista ne darà esplicitamente atto con apposita dichiarazione;
- e) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Con la medesima nota di cui al comma 1 sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei richiedenti, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative.

Art. 17.

Concessione del contributo

1. La Regione controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo ovvero alla procedura di cui al comma 2.

2. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza ovvero cause che non consentono la concessione del contributo, al richiedente è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede alla concessione del contributo ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione della domanda.

Art. 18.

Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per gli enti pubblici o i soggetti privati a partecipazione pubblica

1. A seguito della concessione del contributo di cui all'art. 17 e ai sensi degli articoli 56, 57 e 58 della legge regionale n. 14/2002 viene inviata un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione: documento attestante la titolarità del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, progetto definitivo dell'opera, dichiarazione

sottoscritta dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla disciplina vigente per i rapporti contributivi previsti dal presente regolamento e dalle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, certificati di collaudo e di regolare esecuzione regolarmente approvati. Con la medesima nota sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative finanziate.

2. Per le iniziative di auto-recupero di cui all'art. 5 i comuni e gli altri enti pubblici entro il termine di cui al comma 1 presentano altresì l'atto di cessione del diritto di superficie degli immobili in capo alla cooperativa edilizia.

3. Il contributo è erogato, previa richiesta, sulla base della rendicontazione della spesa in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.

4. La Regione controlla la documentazione presentata e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero alla procedura di cui al comma 5.

5. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza ovvero cause che non consentono la determinazione del contributo, al beneficiario è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero al diniego e alla conseguente revoca della domanda.

6. Ai sensi dell'art. 56, comma 6 della legge regionale n. 14/2002 il beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di altri immobili adibiti o da adibire ad uso residenziale.


Art. 19.

Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo per i soggetti privati

1. A seguito della concessione del contributo di cui all'art. 17 ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002 viene inviata un'apposita nota con la richiesta di presentazione entro il termine perentorio ivi fissato della seguente documentazione necessaria alla determinazione del contributo: documento attestante la titolarità del diritto di proprietà o di superficie sul bene oggetto dell'iniziativa, eventuali elaborati tecnici progettuali se non già presentati, dichiarazione di fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione dell'intervento in conformità al progetto. Con la medesima nota sono richiesti gli eventuali ulteriori documenti necessari in relazione alla specifica natura giuridica dei beneficiari, dei soggetti attuatori e alla tipologia delle iniziative finanziate.

2. Il contributo è erogato, previa richiesta, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario per una quota pari al 50 per cento dell'importo concesso e non eccedente la somma di euro 155.000,00 su presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, anche mediante presentazione di copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, correlata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. In qualsiasi momento la Regione può chiedere l'esibizione degli originali.

3. In alternativa alla modalità indicata al comma 2 e in osservanza dell'art. 60, comma 2 della legge regionale n. 14/2002, l'intero contributo concesso può essere erogato, previa richiesta e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000,00, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rimborsare alla Regione le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo. Lo svincolo della



garanzia fideiussoria è disposto dalla Regione previa rendicontazione del raggiungimento dell'importo della spesa sostenuta e rimasta a carico di importo pari a quello riferito all'erogazione anticipata.

4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000, le imprese possono presentare la documentazione a rendicontazione delle spese sostenute certificata da persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti ovvero da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili non legata da rapporto organico con il titolare del progetto finanziato ovvero da un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese.

5. La Regione controlla la documentazione presentata e provvede entro centoventi giorni dalla sua ricezione alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero alla procedura di cui al comma 6.

6. Qualora a seguito dell'esame della documentazione presentata si ravvisi l'incompletezza ovvero cause che non consentono la determinazione del contributo, al beneficiario è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di trenta giorni per presentare eventuali documenti integrativi o i chiarimenti richiesti. In tale ipotesi i termini di conclusione del procedimento sono sospesi ai sensi della legge regionale n. 7/2000. A seguito della ricezione dei documenti o dei chiarimenti si provvede alla determinazione del contributo, all'erogazione dell'importo di contributo, ovvero al diniego e alla conseguente revoca del contributo.

7. Nel caso in cui dalla documentazione prodotta risulti un ammontare della spesa, sostenuta e rimasta a carico, inferiore rispetto a quello per cui il contributo è stato originariamente concesso, il contributo è conseguentemente ridotto. Le eventuali somme erogate e non spettanti sono richieste in restituzione maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

Capo V

OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO AI BENEFICIARI

Art. 20.

Obblighi dei beneficiari e conseguenze del mancato rispetto

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di determinazione del contributo di cui all'art. 19 le unità abitative site negli immobili oggetto delle iniziative oggetto dell'incentivo devono mantenere:

- a) la destinazione d'uso residenziale;
- b) la destinazione di dimora abituale dei destinatari finali.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

Art. 21.

Controlli e verifiche

1. La Regione effettua la vigilanza e il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 20.

2. Ai fini del disposto di cui al comma 1 annualmente la Regione acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, la Regione può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'esplicitamento di tali controlli.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. *Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 23. *Disposizioni transitorie*

1. Nelle more della definizione dei massimali di costo di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 1/2016, i finanziamenti di cui all'art. 9 sono riconosciuti in misura comunque non superiore alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario valutato il quadro economico dell'iniziativa ovvero il computo metrico o preventivo di spesa.

Art. 24. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

17R00481

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 2017, n. 50.

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 15 settembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 1.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «soggetta a comunicazione», «sono inserite le seguenti: «di inizio lavori ai sensi dell'art. 136, comma 2».

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 70 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «attività edilizia soggetta a» sono sostituite dalle seguenti: «intervento edilizio soggetto a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134, comma 1, realizzabile mediante», e le parole: «dell'art. 135» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 134, comma 2».

Art. 2.

Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche in ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'art. 71 della legge regionale n. 65/2014.

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «ed all'art. 136, comma 2, lettera a)».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli» e dopo la parola «c)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-bis)».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti «agli articoli» e dopo la parola «e)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-ter)».

4. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «a)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 1, lettera b)».

Art. 3.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina del programma aziendale pluriennale di miglioramento ambientale. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 le parole da: «, che verificano «a: «documenti integrativi «sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 74 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'approvazione del programma aziendale, il comune, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, per verifica-

re la conformità urbanistica e acquisire tutti i pareri, nulla osta o assenti, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compresi il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché il parere della regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti. Nel caso in cui il programma abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13, si applica la procedura di cui all'art. 111.».

Art. 4.

Modifiche alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli «e dopo la parola: «b)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a)».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «c)» sono inserite le seguenti: «, e 136, comma 2, lettera a-bis), non comportanti frazionamento delle unità immobiliari».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola: «a)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 1, lettera b)».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo «sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli «e la parola: «c)» è eliminata e sono inserite le seguenti: «b) e 136, comma 2, lettera a),».

5. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014 è inserita la seguente:

«a-bis) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui agli articoli 135, comma 2, lettera c), e 136, comma 2, lettera a bis), comportanti frazionamento delle unità immobiliari;».

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli» e dopo la parola «e)» sono inserite le seguenti: «e 136, comma 2, lettera a-ter)».


Art. 5.

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale e della variante generale. Modifiche all'art. 93 della legge regionale n. 65/2014.

1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. Al comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b)», sono inserite le seguenti «b-bis),».

3. Il comma 5 dell'art. 93 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.



Art. 6.

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 65/2014.

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «anni» sono inserite le seguenti: «e sei mesi».

2. Al comma 2-*ter* dell'art. 94 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b)», sono inserite le seguenti: «b-*bis*)»,.

Art. 7.

Piano operativo. Modifiche all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 8-*bis* dell'art. 95 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 8.

Modifica del termine del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti. Modifiche all'art. 96 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. Al comma 2 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b)», sono inserite le seguenti: b-*bis*)»,.

3. Il comma 4 dell'art. 96 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 9.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ferme restando le disposizioni di cui all'art. 136», sono soppresse.

Art. 10.

Precisazioni terminologiche e modifiche al procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi. Adeguamento alla sopravvenuta normativa statale. Modifiche all'art. 133 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, sono inserite le parole: «, fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 134, comma 2».

2. Il comma 7 dell'art. 133 della legge regionale n. 65/2014, è sostituito dal seguente:

«7. La SCIA presentata per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 134, comma 2, e all'art. 135, dà conto della preventiva verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile oggetto dell'intervento.».

Art. 11.

Modifiche alla disciplina sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «o, in alternativa, a SCIA».

2. Dopo la lettera b-*bis*) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è inserita la seguente:

«b-*ter*) l'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'art. 70, comma 3, lettere a) e b);».

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal Sito esterno decreto legislativo n. 259/2003».

4. Il punto 2 della lettera h) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;».

5. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 le parole «incidenti sulle risorse essenziali del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato».

6. Al comma 2 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole «mediante SCIA» sono inserite le seguenti: «, oltre alle fattispecie di cui all'art. 23, comma 01 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i manufatti di cui all'art. 70, comma 3, lettera a) ed e)», e dopo le parole: «pianificazione urbanistica», sono inserite le seguenti: «ai fini procedurali si applica la disciplina di cui all'art. 145,».

7. Al comma 3 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 le parole «163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «50/2016».

Art. 12.


Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sulle opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'art. 135 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

2. L'alinea e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 sono sostituiti nel modo seguente:

«2. Sono soggetti a SCIA:

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all'art. 136, comma 1, lettera b);



b) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c) fermo restando quanto previsto dall'art. 136, comma 2, lettera a-bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio;

d) fermo restando quanto previsto dall'art. 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;».

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti:

«e-bis) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei

casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 98;

e-ter) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione;».

4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014, è abrogata.

5. Al comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 1 e 2 «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, soggetta a SCIA, è disciplinata dall'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).».

7. Il comma 5 dell'art. 135 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. In alternativa alla SCIA, può essere richiesto il permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g). In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia resta comunque soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 200.».

Art. 13.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche alla disciplina sull'attività di edilizia libera. Modifiche all'art. 136 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014, è sostituito dal seguente:


«1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) fermo restando quanto previsto all'art. 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agrosilvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;



e) l'installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f) l'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6-bis, della legge regionale n. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;

g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrata e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

h) le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.».

2. Al comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

a-ter) i manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale;».

3. Le lettere b), d), e) e g) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 sono abrogate.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 sono inserite le seguenti:

«f-bis) le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;

f-ter) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

f-quater) fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.».

5. Il comma 3 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall'art. 17 della legge regionale n. 39/2005.».

6. Al comma 4 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «e g)» sono sostituite dalle seguenti: «a-bis), a-ter), f-bis), f-ter) ed f-quater)».

7. Il comma 5 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al comma 4, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla documentazione per a variazione catastale, ove prescritta, quest'ultima è tempestivamente inoltrata dallo sportello unico ai competenti uffici dell'agenzia delle entrate.».

8. Al comma 7 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «lettere a), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

9. Al comma 8 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «g)» è sostituita dalle seguenti: «a-bis)».

10. Il comma 9 dell'art. 136 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«9. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alle lettere c), c-bis) ed f), la percentuale delle comunicazioni da assoggettare mensilmente a controllo è pari almeno al 2 per cento di quelle presentate. Per gli altri interventi di cui al comma 2, detta percentuale è pari almeno al 10 per cento di quelle presentate. Il comune può disporre l'effettuazione di controlli sulle opere realizzate o in corso di esecuzione.».

Art. 14.

Correzione refuso. Modifiche all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 137 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «194» è sostituita dalla seguente: «216».

Art. 15.

Precisazione di riferimenti normativi. Modifiche all'art. 138 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 138 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «, punto 1)» sono soppresse.

Art. 16.


Modifiche alla disciplina sulle disposizioni generali. Regolamento. Modifiche all'art. 141 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014, è sostituito dal seguente:

«1. La regione con regolamento elenca per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del Codice.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di redazione e presentazione degli elaborati progettuali, anche ai fini dell'invio telematico degli stessi.».



3. Il comma 2 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del permesso di costruire. A tale acquisizione può provvedere direttamente l'interessato tramite lo sportello unico allegando la relativa documentazione alla richiesta, oppure chiedendo la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990. In mancanza, l'acquisizione è effettuata con le modalità di cui all'art. 142, comma 10.»

5. Il comma 5 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«5. I compiti di verifica della rispondenza del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme sono attribuiti:

a) al professionista abilitato, che rilascia al riguardo una dichiarazione, anche nel caso in cui la verifica comporti valutazioni tecnico discrezionali;

b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.»

6. Il comma 7 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

7. Il comma 11 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«11. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 81/2008, l'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA è preclusa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 90, 93, 99 e 101 dello stesso decreto legislativo n. 81/2008. In tali casi il comune ordina la sospensione dei lavori. L'esecuzione dei lavori previsti dal permesso di costruire, dalla SCIA o dalla CILA, può essere riavviata solo dopo l'ottemperanza agli obblighi. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato XII del decreto legislativo n. 81/2008, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie).»

8. Al comma 14 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «SCIA «sono inserite le seguenti: «e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 1.000,00 «e le parole «di cui all'art. 145 «sono soppresse.

9. Il comma 15 dell'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«15. Le norme regolamentari regionali recanti istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 13, sono direttamente applicabili e prevalgono su eventuali disposizioni difformi dei regolamenti edilizi comunali. La mancata o difforme realizzazione delle mi-

sure preventive e protettive previste dalle norme regolamentari regionali comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 215.»

Art. 17.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8».

3. Al comma 7 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici».

4. Il comma 10 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui all'istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).»


5. Il comma 11 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento finale, da comunicare all'interessato, è adottato dallo sportello unico entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dall'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 10. Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui al capo IV della legge n. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora lo sportello unico abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.»

6. Al comma 12 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «ai commi 8 e 10 «sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8».

7. Il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«13. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di



costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo IV della legge 241/1990.».

8. Dopo il comma 13 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«13-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'art. 135, comma 5, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.».

9. Il comma 14 dell'art. 142 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 18.

Adeguamenti normativi in materia di poteri sostitutivi. Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 144 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Decorsi inutilmente i termini per il rilascio del permesso di costruire previsti dall'art. 142, l'interessato può inoltrare istanza alla regione la quale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla regione), nomina un commissario che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento.».

Art. 19.

Modifiche alla disciplina della SCIA. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «nei casi di cui all'art. 141, comma 5» sono soppresse.

2. Il comma 10 dell'art. 145 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, contestualmente all'attestazione asseverata di cui all'art. 149, comma 1, comunica gli estremi dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure trasmette dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.».

Art. 20.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 65/2014

1. La rubrica dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente: «Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA».

2. Il comma 1 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 134, comma 2, e all'art. 135, l'interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990, fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017».

3. Il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all'art. 146.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 147 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'art. 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.».

Art. 21.

Modifiche alla disciplina concernente la conformità e l'agibilità delle opere. Modifiche all'art. 149 della legge regionale n. 65/2014

1. La rubrica dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è sostituita dalla seguente: «Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità».

2. Al comma 1 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «certificano» è sostituita dalla seguente: «attestano».

3. Al comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «La certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'attestazione» e la parola «attesta» è sostituita dalla seguente: «assevera».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «lavori di» sono inserite le seguenti: «restauro e risanamento conservativo.».

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «restauro e risanamento conservativo o di» sono soppresse.

6. Il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:

a) l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;



b) il certificato di collaudo statico di cui all'art. 175, oppure, per gli interventi di cui all'art. 175, comma 4-bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico-sanitarie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'art. 141, comma 15;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;

f) la copia del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.»

7. Dopo il comma 3 dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. ».

8. Dopo il comma 3-bis dell'art. 149 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-ter. L'agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.».

Art. 22.

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'art. 150 della legge regionale n. 65/2014

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 150 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «Il certificato di agibilità di cui all'art. 149, può essere trasmesso anche: «sono sostituite dalle seguenti: «La attestazione asseverata di agibilità di cui all'art. 149, può essere trasmessa anche:».

Art. 23.

Esercizio associato delle funzioni in materia di paesaggio. Modifiche all'art. 151 della legge regionale n. 65/2014

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 151 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 151 della legge regionale n. 65/2014, dopo le parole: «comuni singoli «sono aggiunte le seguenti: «o associati».

Art. 24.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 153 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 146 del Codice ».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«3-bis. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, il parere della commissione non è obbligatorio.».

Art. 25.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche relative ai termini per il rilascio del parere della commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati entro sessanta giorni. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione di integrazioni documentali.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 153-bis della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso in senso favorevole.».

Art. 26.

Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Modifiche all'art. 153-ter della legge regionale n. 65/2014


1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 153-ter della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «comprensivi anche del rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.».

Art. 27.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 175 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'art. 175 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».



Art. 28.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 183 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 183 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 136, comma 2, lettera a), e gli interventi di restauro di cui all'art. 136, comma 2, lettera a-bis), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191, comma 6.».

Art. 29.

Correzione refuso. Modifiche all'art. 184 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5-bis dell'art. 184 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «del decreto-legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014 «sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

Art. 30.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 185 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 185 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «costruire» sono inserite le seguenti: «o alla SCIA presentata ai sensi dell'art. 134, comma 2,».

Art. 31.

Raccordo normativo e adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 191 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla lettera a) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «comma 1, lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera e-bis)».

2. La lettera b) del comma 6 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 è abrogata.

3. Alla lettera c) del comma 6, dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014, le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

4. Al comma 10 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «secondo le norme degli strumenti della pianificazione urbanistica oppure dei regolamenti edilizi comunali, «sono soppresse».

5. Al comma 12 dell'art. 191 della legge regionale n. 65/2014, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere «, e le parole: «titolare del permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «soggetto avente titolo alla realizzazione dell'intervento medesimo».

Art. 32.

Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 9 dell'art. 196 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'art. 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 199. Restano ferme le sanzioni penali stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 33.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 197 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «approvato «è sostituita dalle seguenti: «allegato al titolo abilitativo».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo».

3. Al comma 4 dell'art. 197 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «permesso di costruire «sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo».

Art. 34.

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 199 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 199 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 199 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 134, comma 2, eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità dalla stessa o con variazioni essenziali.».

Art. 35.


Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 200 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014, è sostituita dalla seguente:

«a) gli interventi ed opere di cui all'art. 135, comma 2, lettere a), b), c), e), e ter), g), h) ed i);».

3. Al comma 6 dell'art. 200 della legge regionale n. 65/2014 la parola «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».



Art. 36.

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 201 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 201 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

Art. 37.

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 203 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 1 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«1. La mancata regolarizzazione della SCIA nel termine assegnato ai sensi dell'art. 145, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00. In caso di SCIA presentata per gli interventi di cui all'art. 134, comma 2, la sanzione è di euro 1.000,00.»

2. Al comma 2 dell'art. 203 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «Il mancato deposito della ricevuta «sono sostituite dalle seguenti: «La mancata comunicazione degli estremi».

Art. 38.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 204 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «dal» è eliminata.

2. Al comma 3 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 204 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 134, comma 2, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.»

Art. 39.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 206 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 la parola «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. Il comma 3 dell'art. 206 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi e alle opere di cui all'art. 134, comma 2, nonché agli interventi e alle opere di cui all'art. 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla SCIA.»

Art. 40.

Rideterminazione della sanzione e raccordo normativo. Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 5 dell'art. 209 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

2. Al comma 6 dell'art. 209 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «516,00» è sostituita dalla seguente: «1.000,00».

Art. 41.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 213 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 213 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «dichiarazione» è sostituita dalle seguenti: «presentazione dell'attestazione asseverata».

2. Al comma 5 dell'art. 213 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «anche» sono inserite le seguenti: «agli interventi e alle opere di cui all'art. 134, comma 2, nonché».

Art. 42.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 221 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 221 della legge regionale n. 65/2014 la parola: «certificazione» è sostituita dalle seguenti: «attestazione asseverata».

Art. 43.

Introduzione delle limitazioni all'attività edilizia. Modifiche all'art. 222 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014».


2. Il comma 1 dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'art. 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.»

4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 222 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere a), b), b-bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la



formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2-bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2.».

Art. 44.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 228 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della rubrica dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014».

2. Al comma 1 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2015 le parole: «all'art. 222, comma 1, «sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 222, comma 2-bis,»».

3. Al comma 2 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2015 le parole: «all'art. 222, comma 1, «sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 222, comma 2-bis,»».

4. Al comma 3 dell'art. 228 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» è inserita la seguente «b-bis),».

Art. 45.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2015 le parole: «all'art. 222, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 222, comma 2-bis,».

2. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» è inserita la seguente «b-bis),».

Art. 46.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 230 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 230 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» è inserita la seguente «b-bis),».

Art. 47.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 231 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 231 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» è inserita la seguente «b-bis),».

Art. 48.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 232 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 232 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» inserita la seguente «b-bis),».

Art. 49.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 233 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 233 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «b),» è inserita la seguente «b-bis),».

Art. 50.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 234 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 4 dell'art. 234 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola «b),» è inserita la seguente «b-bis),».

Art. 51.

Raccordo normativo. Modifiche all'art. 242 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 2 dell'art. 242 della legge regionale n. 65/2014 è abrogato.

Art. 52.

Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni. Inserimento dell'art. 249-bis nella legge regionale n. 65/2014

1. Dopo l'art. 249 della legge regionale n. 65/2014, è inserito il seguente:

«Art. 249-bis (Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni). — 1. In caso di commissioni per il paesaggio di cui all'art. 153 istituite in forma associata, l'ente locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell'esercizio associato.

2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata paesaggistica associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.».


Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 39
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)

Art. 53.

Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 39/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: «7» sono inserite le seguenti: «7-bis),».



2. Nell'alinea del comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non necessitano» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso art. 136, non necessita».

3. Nell'alinea del comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della legge regionale n. 65/2014, non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 65/2014,».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005, è inserito il seguente:

«7-bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della legge regionale n. 65/2014, l'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.».

5. Il comma 10 dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2005 è sostituito dal seguente:

«10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.».

Art. 54.

*Adeguamento dei riferimenti normativi.
Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 39/2005*

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2005 le parole: «art. 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «art. 17, commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, n. 68
(NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 55.

Coordinamento delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014 e della legge regionale n. 68/2011. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011

1. Alla fine del numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono inserite le parole: «. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 8 settembre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 agosto 2017.

(Omissis).

17R00538



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica al Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R, della Regione Toscana (Pubblicata nel B.U. n. 38 del 20.9.2017) concernente «Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)».

Si comunica che, per mero errore materiale, nel regolamento in oggetto (pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 13 settembre 2017, Parte prima) a pag. 27 del suindicato Bollettino, nell'art. 50 anziché:

2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.

modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.

leggasi:

2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.


3. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.

17R00545


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-014) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 4 1 4 *

€ 4,00

